



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA



Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

Quaderni dell'antiriciclaggio

Analisi e studi

Casistiche di riciclaggio
e di finanziamento del terrorismo

Luglio 2018

numero

11



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA



Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

Quaderni dell'antiriciclaggio Analisi e studi

Casistiche di riciclaggio
e di finanziamento del terrorismo

Numero 11 luglio 2018

La serie Quaderni dell'antiriciclaggio ha la finalità di presentare dati statistici, studi e documentazione su aspetti rilevanti per i compiti istituzionali dell'Unità d'Informazione Finanziaria per l'Italia.

La serie si articola in due collane: la collana Dati statistici presenta, con periodicità semestrale, statistiche sulle segnalazioni ricevute e informazioni sintetiche sull'operatività dell'Unità; la collana Analisi e studi comprende contributi sulle tematiche e sui metodi in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

La collana Analisi e studi comprende lavori realizzati all'interno della UIF, talvolta in collaborazione con altri settori della Banca d'Italia o con Istituzioni esterne. I lavori pubblicati riflettono esclusivamente le opinioni degli autori, senza impegnare la responsabilità delle Istituzioni di appartenenza.

Comitato editoriale:

ALFREDO TIDU, GIOVANNI CASTALDI, MARCO LIPPI, PAOLO PINOTTI

Il Quaderno è stato curato da:

MARIA BENEDETTA BASTIONI, CATELLO CRISCUOLO, ALESSANDRA CUZZOCREA, MARIA COLONNELLO, SIMONE PACE, STEFANIA IACOBELLI, STEFANIA SANTORO

Hanno collaborato a questo numero:

GIULIA BOZZARI, FEDERICA FONCK, FRANCESCA BARRECA, IOLE CHIAVARELLI, FRANCESCO FIORINI, LAURA GIANNONI, VALERIA GIOFFRE', LAURA LO CICERO, SILVIA MARIANI, GIUSEPPE PAONI, ANTONIO PELLEGRINI, FRANCESCO TONDI, ANDREA ZANGRILLO, MARCO BARBONI, SIMONE CORTELESI, MARIANNA MASCIOPINTO

© Banca d'Italia, 2018

Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

Direttore responsabile

Claudio Clemente

Per la pubblicazione cartacea:
autorizzazione del Tribunale di Roma n. 1942013 del 30 luglio 2013

Per la pubblicazione telematica:
autorizzazione del Tribunale di Roma n. 1932013 del 30 luglio 2013

ISSN 2283-3498 (stampa)
ISSN 2283-6977 (online)

Tutti i diritti riservati.

È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte.

Stampato nel mese di luglio 2018 presso la Divisione Editoria e stampa della Banca d'Italia

Indice

Presentazione.....	5
Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.....	7
1. Autoriciclaggio da appropriazione indebita.....	9
2. Autoriciclaggio da evasione fiscale tramite simulazione di compravendita immobiliare.....	13
3. Anomalo utilizzo di carte prepagate nell'ambito di un <i>network</i> di persone potenzialmente coinvolte in attività di finanziamento del terrorismo o di proselitismo radicale.....	17
4. Frode nelle fatturazioni associata ad un anomalo utilizzo di carte prepagate ed a cessioni di crediti IVA inesistenti.....	23
5. Costituzione di società tramite prestanome e con versamento fittizio del capitale sociale al fine di acquisire partecipazioni in una società finanziaria.....	27
6. Raccolta di fondi illeciti e successivo investimento in valute virtuali.....	33
7. Riciclaggio dei proventi di frode fiscale perpetrata mediante operazioni riguardanti crediti IVA inesistenti.....	37
8. Frode fiscale mediante interposizione fittizia di società con abuso della disciplina IVA in materia di acquisti e cessioni intracomunitari.....	41
9. Riciclaggio di proventi illeciti mediante frodi fiscali internazionali commesse da soggetti collegati a diverse consorterie mafiose.....	45
10. Uso improprio del contratto di affitto di azienda finalizzato al mantenimento del possesso dei beni di una società dichiarata fallita.....	51
11. Distrazione di fondi appartenenti a enti pubblici perpetrata da una società a partecipazione statale preposta alla gestione di procedure concorsuali.....	55
12. Anomala operatività di carte prepagate connessa al traffico di migranti con possibili collegamenti soggettivi con organizzazioni terroristiche.....	59
13. Riciclaggio dei proventi di frodi fiscali internazionali tramite carte di credito estere e apparecchi <i>videolottery</i>	63
14. Riciclaggio dei proventi di una frode nell'attività di <i>factoring</i>	69

Presentazione

Con il terzo numero delle Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo la UIF prosegue la sua attività di divulgazione e di supporto nei confronti dei destinatari degli obblighi di collaborazione attiva, dando anche conto dei progressi compiuti dagli operatori nel cogliere i segnali di attenzione richiamati negli indicatori di anomalia, negli schemi comportamentali e nelle comunicazioni che l'Unità rivolge da anni al sistema.

La descrizione dei singoli casi, come nei precedenti numeri, contiene una rappresentazione semplificata delle tipiche attività di analisi finanziaria svolte dall'Unità. Per ogni scheda, dopo un breve *abstract*, vengono riportati i fatti oggetto di segnalazione, opportunamente privati di ogni elemento che possa consentire di risalire alla vicenda d'origine. Segue la descrizione delle successive fasi di approfondimento, fino alla formulazione, quando possibile, di una verosimile ipotesi di attività illecita presupposta che possa supportare le attività di accertamento investigativo. La comprensione dello sviluppo finanziario del caso è agevolata da schemi grafici e dall'elencazione dei *red flags* sintomatici della fattispecie.

Le casistiche riflettono, con la loro diversa complessità e significatività economica, i mutamenti nella tipologia delle minacce e delle condotte potenzialmente illecite, fornendo indicazioni utili ad agevolare l'attività dei segnalanti.

I casi illustrati in questo Quaderno riguardano prevalentemente i più recenti fenomeni rilevati dai soggetti obbligati e approfonditi dalla UIF. Sono richiamate anche alcune vicende portate alla luce dalla strategia di *intelligence* adottata dall'Unità con l'obiettivo di ricostruire, sulla scorta di un utilizzo del complessivo patrimonio informativo disponibile, schemi criminali complessi di non agevole percezione da parte di singoli segnalanti.

Dall'analisi delle segnalazioni di operazioni sospette continuano a venire in rilievo operatività ricorrenti, quali le violazioni di norme fiscali, cui si riferisce oltre un terzo delle segnalazioni. Tali violazioni, a volte associate ad attività di autoriciclaggio, possono essere strumentali a condotte più gravi commesse da organizzazioni criminali attraverso frodi fiscali anche internazionali, caratterizzate da flussi *cross border* da o verso paesi a rischio, ovvero mediante sistemi di false fatturazioni o con l'utilizzo di strumenti scarsamente tracciati, quali il gioco fisico tramite *videolottery* (VLT).

Alcune delle fattispecie descritte riguardano la costituzione di società da parte di prestanome e con versamento fittizio del capitale nonché l'utilizzo irregolare di schemi negoziali quali il *factoring*, per lo smobilizzo dei crediti d'impresa e l'affitto di azienda, al fine di preservare il possesso dei beni in caso di fallimento.

E' stata data rilevanza ad una tipologia di operatività basata sull'utilizzo delle valute virtuali, strumenti che, per l'anonimato e per la mancanza di regole e controlli sulle transazioni, si prestano a occultare eventuali tracce di reati.

Inoltre, sono riportati casi in cui comportamenti anomali legati all'utilizzo di carte di pagamento o al circuito dei *money transfer* hanno rivelato, in sede di analisi finanziaria, potenziali collegamenti con organizzazioni terroristiche, in coerenza con gli schemi operativi delineati e diffusi dalla UIF negli ultimi due anni su tale tema.

Con riguardo alle strategie di *intelligence*, uno dei casi illustrati è stato individuato grazie a un modello di analisi, elaborato dalla UIF sulla base delle risultanze della collaborazione con altre FIU europee e con gli Organi investigativi, volto a individuare le caratteristiche soggettive e finanziarie dell'operatività connessa con il fenomeno del traffico di migranti.

Un'altra fattispecie ha tratto origine da approfondimenti svolti dalla UIF su anomale operatività connesse alla liquidazione di enti e società di natura pubblica che hanno trovato conferma nelle successive fasi di collaborazione con l'Autorità giudiziaria e gli Organi investigativi. Anche in questo caso è stato applicato un possibile schema operativo di distrazione di fondi già rilevato dalla UIF in relazione alla gestione liquidatoria di un ente pubblico oggetto di approfondimento finanziario.

Analogamente alle precedenti pubblicazioni, per ogni caso trattato si è dato conto del collegamento tra le segnalazioni, i relativi *red flags*, le attività di analisi condotte dalla UIF e gli eventuali esiti investigativi e giudiziari.

Come di consueto, le casistiche presentate hanno la funzione di evidenziare modelli operativi suscettibili di essere utilizzati a fini illeciti e prescindono dalle eventuali vicende giudiziarie relative ai singoli casi concreti.

Per il buon esito del coordinamento tra l'attività di prevenzione e quella di repressione, le segnalazioni inviate dai soggetti obbligati devono privilegiare celerità, qualità e completezza delle informazioni rispetto alla certezza in merito alla precisa qualificazione giuridica della fattispecie di reato sottesa alle vicende segnalate. Alla UIF spetta fornire il proprio contributo all'individuazione dei fenomeni attraverso indicatori, modelli, casi rilevanti e indirizzare in maniera quanto più possibile tempestiva ed efficace le successive fasi investigative destinate ad avviare o a sviluppare eventuali indagini giudiziarie.

I crescenti risultati che il sistema antiriciclaggio nel suo complesso sta raggiungendo devono rappresentare uno stimolo per continuare a perfezionare il metodo del confronto volto a incentivare una costruttiva collaborazione, di cui anche questa pubblicazione intende costituire una componente.

Il Direttore
Claudio Clemente

**Casistiche di riciclaggio
e di finanziamento del terrorismo**

1. Autoriciclaggio da appropriazione indebita

Abstract

Una fondazione, il cui statuto prevede tassativamente l'utilizzo in ambito nazionale dei fondi raccolti, trasferisce all'estero provvista derivante da operazioni di rimborso titoli e accredito di dividendi. Parte di tale disponibilità viene successivamente fatta rientrare in Italia tramite l'intermediazione di una società estera operante nel settore dei servizi finanziari, con accredito su rapporti riconducibili ad un esponente della fondazione medesima. L'operatività complessiva induce ad ipotizzare un meccanismo di distrazione di fondi finalizzato all'appropriazione indebita, in parte dissimulato da una vorticosa catena di trasferimenti tra i conti intestati alla fondazione e ad altri soggetti, eseguiti in rapida successione temporale e per importi spesso equivalenti.

Soggetti

Persone fisiche:

- Tizio, esponente di Alfa;
- Caio, amministratore unico di Beta.

Persone giuridiche:

- Alfa, fondazione;
- Beta, società estera attiva nei servizi finanziari e assicurativi;
- Gamma, ditta individuale riconducibile a Tizio.

Il caso

Il caso trae origine dalla segnalazione relativa all'addebito di un bonifico di € 8 milioni su un conto di nuova accensione intestato alla fondazione Alfa, operazione eseguita con la causale generica "trasferimento fondi" a favore di un rapporto intrattenuto dalla stessa fondazione presso la banca A del Paese X sito nell'Europa centrale. La provvista per tale addebito si era costituita tramite l'accredito di due bonifici di ammontare complessivo pressoché pari a quello della disposizione in uscita, provenienti da conti intestati ad Alfa presso altre banche italiane con motivazioni legate all'accredito di dividendi e allo smobilizzo di strumenti finanziari.

Il bonifico in uscita contrastava con le dichiarazioni fornite da Tizio – esponente della fondazione – in sede di accensione del rapporto, secondo cui una parte delle somme accreditate sul conto di Alfa avrebbero dovuto essere trasferite in Europa settentrionale, presso la banca B del Paese Y, e la restante parte sarebbe dovuta rimanere sul conto radicato presso la banca segnalante al fine di essere investita in strumenti finanziari.

In relazione a tale operatività, i motivi di sospetto addotti dal segnalante erano ascrivibili al fatto che il rapporto intestato ad Alfa pareva essere stato utilizzato come mero conto di transito, con l'unico scopo di trasferire rilevanti disponibilità finanziarie nel Paese X, in violazione dei vincoli fissati dallo statuto, sottendendo possibili intenti dissimulatori.

In considerazione di tali elementi e tenuto conto della modalità lecita di creazione della provvista strumentale agli addebiti, veniva eseguita una ricostruzione dei flussi finanziari "a valle" per appurare le modalità di utilizzo dei fondi trasferiti all'estero dalla fondazione.

Dalle informazioni acquisite presso la FIU del Paese interessato si apprendeva che, nel periodo immediatamente successivo all'accredito delle somme dall'Italia, Alfa aveva trasferito € 2 milioni a Beta, società residente nel medesimo Paese X attiva nel settore dei servizi finanziari e assicurativi, su un rapporto da questa intrattenuto presso la stessa banca A. Dalla consultazione di pubblici archivi, inoltre, emergeva che in capo a Caio – amministratore unico di Beta – risultavano numerose interessenze ed altrettante cariche gestionali in imprese attive in diversi campi, per lo più legate al settore dei servizi, con sede sia in Italia che nel Paese estero in argomento, oltre a svariati protesti di cambiali e pignoramenti.


A sua volta Beta, sempre a stretto giro, aveva fatto rientrare in Italia parte di tali fondi, pari a oltre € 1.500.000, su un conto intestato a Gamma, attiva nella prestazione di servizi alle imprese. Le operazioni di rientro erano state giustificate con generici riferimenti a fatture commerciali e a non meglio specificati "accordi".

Gli archivi camerali evidenziavano che Gamma era riconducibile a Tizio, esponente di Alfa. Pertanto, venivano condotti approfondimenti anche in ordine agli utilizzi delle somme accreditate sul conto della predetta impresa, verifiche da cui emergevano ulteriori operazioni di giro sui conti personali di Tizio e da qui addebiti per spese di carattere personale.

Le ulteriori informazioni comunicate dalla FIU estera consentivano di appurare che parte delle residue somme originariamente accreditate sul conto di Alfa e non fatte rientrare in Italia tramite il descritto meccanismo erano state successivamente trasferite, per l'importo di € 4 milioni, su un altro rapporto intrattenuto sempre dalla fondazione presso la stessa banca estera A, rapporto che, essendo denominato in valuta locale, era verosimilmente finalizzato ad investimenti ivi eseguiti o pianificati.

In conclusione, lo schema operativo segnalato e i relativi approfondimenti, eseguiti anche tramite il canale della collaborazione internazionale, hanno messo in luce un possibile meccanismo di distrazione di fondi finalizzato all'appropriazione indebita, in parte dissimulato dalla stratificazione di numerosi bonifici tra i conti intestati alla fondazione e ad altri soggetti collegati, eseguiti in rapida sequenza e per un ammontare spesso equivalente. Gli esiti degli approfondimenti finanziari condotti sono confluiti in un procedimento penale per autoriciclaggio.

Schema dell'operatività analizzata



Elementi caratterizzanti l'operatività anomala

Tratti dal Provvedimento della Banca d'Italia del 24 agosto 2010 - Indicatori di anomalia per gli intermediari

- Apertura di rapporti utilizzati unicamente per porre in essere operazioni in un breve lasso temporale e successiva chiusura dei rapporti stessi;
- Utilizzo di conti intestati a imprese o enti da parte di soci, amministratori o dipendenti per effettuare operazioni non riconducibili all'attività aziendale, soprattutto se in contanti o di importo significativo.

Altri

- Accredito di bonifici di importo rilevante su conto corrente intestato ad una fondazione cui fa seguito in breve arco di tempo la disposizione di bonifici verso l'estero, per importi equivalenti;
- Utilizzo di conti correnti intestati ad una fondazione senza scopo di lucro per finalità diverse da quelle di "utilità sociale" definite nello statuto della medesima.

2. Autoriciclaggio da evasione fiscale tramite simulazione di compravendita immobiliare

Abstract

Un facoltoso imprenditore riceve bonifici da una società estera con causale relativa ad un preliminare di compravendita immobiliare. Approfondimenti condotti tramite il canale della collaborazione internazionale svelano che il titolare effettivo della società ordinante è in realtà il medesimo imprenditore. La fittizia compravendita immobiliare consente di rimpatriare fondi detenuti illegalmente all'estero e non indicati nella dichiarazione dei redditi.

Soggetti

Persone fisiche:

- Tizio, facoltoso imprenditore, titolare effettivo della società Alfa;
- Caia, moglie di Tizio.

Persone giuridiche:

- Alfa, società di investimento con sede in Paese europeo a fiscalità privilegiata.

Il caso

Il caso trae origine dalle segnalazioni di due banche che, autonomamente l'una dall'altra, comunicavano la ricezione, nello stesso giorno, di due bonifici esteri: il primo, di € 2,2 milioni, accreditato su un conto personale di Tizio presso la banca X; l'altro, di € 3,6 milioni, su un conto cointestato ai coniugi Tizio e Caia presso la banca Z. Entrambi i bonifici erano disposti dalla società estera Alfa con sede in uno Stato europeo a fiscalità privilegiata e recavano una causale relativa all'acquisto di una proprietà immobiliare in Italia.

A riprova della liceità dell'operazione, Tizio produceva un contratto preliminare che fissava in € 8 milioni il valore della compravendita, prevedeva il conferimento dell'intera somma prima della data del rogito e stabiliva che quest'ultimo sarebbe stato stipulato in un Paese dell'Africa del Nord. La controparte acquirente si riservava il diritto di nominare, al momento dell'atto, un compratore terzo.

Tizio investiva le disponibilità confluite sui rapporti italiani in buoni di risparmio.

L'opacità nell'assetto della società ordinante, la sua ubicazione in un Paese estero a fiscalità privilegiata e la scelta, per il perfezionamento della compravendita, di un Paese terzo rispetto a quello delle parti del contratto esortavano a condurre uno specifico approfondimento finanziario. La discrepanza tra l'importo pattuito nell'atto e quello accreditato sui conti di Tizio, inoltre, induceva a ipotizzare un ulteriore frazionamento della somma, con accredito della differenza su un eventuale terzo conto, intrattenuto da Tizio presso un diverso istituto di credito.

La UIF prendeva contatti con l'omologa Unità di *Intelligence* Finanziaria estera per ricostruire la titolarità effettiva della società Alfa e verificare se la stessa avesse disposto ulteriori bonifici a favore di altri conti riconducibili a Tizio.


Si apprendeva che il titolare effettivo della società Alfa era lo stesso Tizio e che le disponibilità impiegate per i bonifici erano state accreditate sul conto societario tramite disposizioni provenienti, in parte, da un altro rapporto estero della società e, per la parte residua, da un conto personale estero intestato al medesimo Tizio. Inoltre si aveva conferma della disposizione in pari data, dal conto della società Alfa, di un ulteriore bonifico di € 2,2 milioni a favore di Tizio presso un terzo istituto di credito italiano, la banca Y. In tal modo si raggiungeva la cifra di € 8 milioni pattuita nel preliminare di vendita.

Il conto estero della società Alfa era stato estinto all'indomani della disposizione dei tre bonifici.

Da ricerche in Anagrafe tributaria si è accertato che le disponibilità detenute all'estero da Tizio, direttamente o per il tramite della società Alfa, non erano state indicate nella dichiarazione dei redditi, né avevano costituito oggetto di adesione alla procedura di *Voluntary Disclosure* prevista dalla L. 186/2014.

Il complesso di tali informazioni ha indotto ad ipotizzare che Tizio abbia simulato la compravendita immobiliare per far rientrare in Italia capitali illegalmente detenuti all'estero e non dichiarati al fisco italiano, in elusione degli oneri previsti per il rimpatrio nell'ambito della procedura di *Voluntary Disclosure*. Sono stati ipotizzati, pertanto, i reati di evasione fiscale e autoriciclaggio.

Schema dell'operatività analizzata



Elementi caratterizzanti l'operatività anomala

Tratti dal Provvedimento della Banca d'Italia del 24 agosto 2010 – Indicatori di anomalia per gli intermediari

- Il cliente risiede ovvero opera con controparti situate in Paesi o territori a rischio ed effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni;
- Ricorso a tecniche di frazionamento dell'operazione con presumibili finalità elusive degli obblighi di adeguata verifica o di registrazione, in assenza di giustificate esigenze rappresentate dal cliente, soprattutto se volte a dissimulare il collegamento con altre operazioni.

Tratti dalla Comunicazione UIF del 23 aprile 2012 – Operatività connessa con le frodi fiscali internazionali e con le frodi nelle fatturazioni

- Società estere (specie se *holding*) controllate, anche indirettamente, da soggetti residenti in Italia o amministrate da organi di gestione in prevalenza composti da soggetti ivi residenti.

Altri

- Operazioni finanziarie di ammontare significativo realizzate attraverso l'interposizione di società non residenti finalizzata a schermare il titolare effettivo dei fondi movimentati.

3. Anomalo utilizzo di carte prepagate nell'ambito di un *network* di persone potenzialmente coinvolte in attività di finanziamento del terrorismo o di proselitismo radicale

Abstract

L'operatività riscontrata sulle carte prepagate intestate a due cittadine italiane prive di occupazione, una delle quali convertitasi alla religione islamica e radicalizzata, si caratterizza per la ricezione di numerose ricariche da parte di terzi soggetti, apparentemente privi di legami con le medesime. Le disponibilità accreditate sulle carte sono utilizzate in buona parte per prelievi di contante, anche in aree geografiche a rischio di terrorismo, e per operazioni apparentemente riconducibili ad un'attività di vendita per corrispondenza.

Soggetti

Persone fisiche:

- Tizia, cittadina italiana dichiaratasi priva di occupazione;
- Caia, cittadina italiana dichiaratasi priva di occupazione, nota da fonti aperte per essersi convertita alla religione islamica e radicalizzata; il suo nominativo è altresì associato a numerosi interventi su *blog* e *social network* di propaganda religiosa.

Il caso

Il caso trae origine dall'attività, condotta dal segnalante, di monitoraggio di alcuni rapporti finanziari ritenuti maggiormente esposti al rischio di potenziale coinvolgimento in attività di finanziamento del terrorismo. In tale ambito è stata individuata la movimentazione registrata su una carta prepagata intestata a Tizia e su una carta prepagata e un conto corrente intestati a Caia, rapporti caratterizzati da operazioni apparentemente incoerenti, per frequenza e tipologia, con il profilo soggettivo ed economico delle intestatarie.

Il collegamento tra le due clienti è costituito da un'operazione di ricarica disposta da Tizia a favore della carta prepagata intestata a Caia.

Dall'esame della movimentazione delle due carte prepagate è risultato che le stesse traevano la provvista da numerose ricariche, eseguite presso intermediari ed esercenti dislocati su tutto il territorio nazionale da molteplici soggetti, sia italiani che stranieri, tra i quali alcuni nominativi noti in Italia per essere associati a fenomeni di integralismo religioso.

Dalle ulteriori verifiche effettuate è emerso che le disponibilità confluite sulla carta prepagata intestata a Tizia sono state utilizzate esclusivamente all'estero, attraverso prelievi di contante e addebiti per pagamenti POS, eseguiti rispettivamente presso ATM ed esercizi commerciali di due Paesi del Medio Oriente.

Tuttavia, non è stato possibile accertare se la carta fosse stata effettivamente utilizzata da Tizia o se si trovasse nella disponibilità materiale di terzi soggetti.

Sulla carta prepagata intestata a Caia, invece, sono stati registrati frequenti addebiti *online*, apparentemente riferiti ad acquisti da siti internet specializzati nella vendita di prodotti (abbigliamento e libri) della propria tradizione religiosa, oltre che numerose disposizioni di pagamento in favore di una società di spedizioni.


Al contempo, le ulteriori ricerche sul profilo soggettivo di Caia hanno evidenziato che la cliente promuoveva, attraverso un noto *social network*, un'attività commerciale di sua proprietà, specializzata per l'appunto nella vendita di abbigliamento femminile tipico della tradizione religiosa islamica, relativamente alla quale tuttavia non sussisteva alcuna evidenza negli archivi camerati. Tale circostanza ha indotto la UIF a ipotizzare che Caia potesse effettuare vendite per corrispondenza, accettando ricariche della propria carta prepagata da terzi come modalità di pagamento.

Con riferimento al conto corrente intestato a Caia, inoltre, i sospetti dell'intermediario circa un suo possibile coinvolgimento in attività connesse al finanziamento del terrorismo sono scaturiti dalla rilevazione, nell'ambito di una movimentazione di carattere apparentemente personale, di alcune operazioni prive di causale giustificativa, poste in essere con controparti ubicate in Paesi a rischio e molto note sul *web* per la loro attività di proselitismo radicale.

Si tratta, nello specifico, dell'accredito di un bonifico estero di importo significativo, proveniente da un soggetto situato in un Paese del Medio Oriente e di una disposizione di bonifico verso un Paese dell'Europa occidentale a un nominativo di nazionalità italiana. Le ricerche su fonti aperte hanno evidenziato che i soggetti in questione risultavano notoriamente associati all'integralismo religioso e sarebbero stati altresì legati, a vario titolo, a terzi soggetti sospettati di terrorismo internazionale.

In definitiva, l'analisi dei flussi finanziari transitati sui rapporti intestati a Tizia e Caia (caratterizzati dal coinvolgimento di aree geografiche di provenienza o destinazione dei fondi considerate a rischio terroristico e da trasferimenti con molteplici soggetti ubicati in Italia, taluni dei quali notoriamente inclini a ideologie radicali) ha consentito di ricostruire un *network* di persone, anche di nazionalità italiana, potenzialmente coinvolte in attività di finanziamento del terrorismo o comunque di proselitismo radicale.

Schema dell'operatività analizzata



Elementi caratterizzanti l'operatività anomala

Tratti dal Provvedimento della Banca d'Italia del 24 agosto 2010 – Indicatori di anomalia per gli intermediari

- Il cliente risiede ovvero opera con controparti situate in Paesi o territori a rischio ed effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni;

- Movimentazione caratterizzata da flussi d'importo significativo in un ristretto periodo di tempo, incoerente con il profilo economico o con l'attività svolta dal cliente, caratterizzata da bonifici in entrata e in uscita da e verso aree geografiche considerate a rischio di finanziamento del terrorismo ovvero sottoposte a sanzioni economiche internazionali.

Tratti dalla Comunicazione UIF del 18 febbraio 2014 – Operatività con carte di pagamento

Con specifico riguardo alle carte prepagate rileva, inoltre, la movimentazione contraddistinta da operazioni:

- di ricarica per importi complessivamente molto rilevanti ovvero per importi complessivi giornalieri pari o molto prossimi al limite del *plafond* di ricarica o alla somma dei limiti stabiliti dagli emittenti per le diverse carte. Particolarmente significative sono le operazioni ricorrenti di ricarica di una pluralità di carte, in stretta sequenza cronologica, presso il medesimo punto operativo ovvero presso punti operativi vicini, specie se effettuate con più carte prepagate intestate a soggetti diversi anche se non legati da vincoli;
- di addebito, in via esclusiva o preponderante, per prelevamenti di contante con sistematico esaurimento della provvista, specie se effettuati in stretta sequenza cronologica a valere su più carte intestate a soggetti diversi.

Tratti dalla Comunicazione UIF del 18 aprile 2016 – Prevenzione del finanziamento del terrorismo internazionale

“... assumono specifica importanza: l’acquisizione di informazioni approfondite e aggiornate sul profilo soggettivo del cliente; l’attenta verifica della ricorrenza del medesimo o dei soggetti ad esso collegati nelle “liste” delle persone e degli enti associati ad attività di finanziamento del terrorismo; la sottoposizione di detti soggetti a indagini o processi penali per circostanze attinenti al terrorismo ovvero la riconducibilità degli stessi ad ambienti del radicalismo o estremismo; la consultazione ai predetti fini su base continuativa di fonti aperte e *social media*”.

“Per l’intercettazione di episodi rilevanti si richiama l’attenzione su alcune tipologie di operazioni, specie quando improvvise e poco giustificate rispetto all’ordinaria operatività, eventualmente reiterate, concentrate in un ristretto arco temporale e di ammontare complessivamente consistente rispetto al profilo economico del cliente. Si fa riferimento alla ricezione di disponibilità finanziarie (anche mediante bonifico o deposito di contante tramite ATM) provenienti da una pluralità di soggetti, soprattutto in assenza di relazioni familiari o d’affari; (...) Gli operatori dei servizi di pagamento devono monitorare attentamente gli utilizzi di carte di pagamento in aree a rischio geografico e, in particolare, i prelevamenti di denaro immediatamente successivi alla creazione delle disponibilità (...)”.

“Vanno altresì approfondite le operazioni ricorrenti di ricarica di carte prepagate ricevute o eseguite con trasferimenti effettuati da o verso dette aree (a rischio geografico, *N.d.R.*), soprattutto se seguite da prelievi in contante. Più in generale rilevano contestuali e intense operazioni di accredito e addebito effettuate con carte di pagamento e non adeguatamente giustificate”.

“...il personale degli intermediari (...) svolge un ruolo essenziale nella rilevazione di comportamenti della clientela indicativi di una loro radicalizzazione religiosa, consentendo di contestualizzare con maggiore accuratezza gli elementi di anomalia riconducibili a possibili casi di finanziamento del terrorismo”.

4. Frode nelle fatturazioni associata ad un anomalo utilizzo di carte prepagate ed a cessioni di crediti IVA inesistenti

Abstract

Diverse società di recente costituzione effettuano reciproci e frequenti trasferimenti di fondi a cifra tonda a titolo di pagamento fattura, seguiti da bonifici a favore di società estere e ricariche di carte prepagate collegate ai propri conti aziendali, la cui provvista viene interamente prelevata all'estero.

Le stesse società concludono tra loro ripetuti contratti di cessione di crediti IVA, ovvero di rami d'azienda contenenti crediti IVA, nelle medesime giornate, con pagamento posticipato del corrispettivo.

Soggetti

Persone fisiche:

- Tizio, Caio, Sempronio, amministratori di Alfa, Beta, Gamma;
- Mevio, notaio rogante gli atti di cessione di rami d'azienda e di crediti IVA.

Persone giuridiche:

- Alfa, Beta, Gamma, società italiane operanti nel settore della distribuzione merci;
- Delta, Epsilon, società con sede legale in Paesi dell'Europa orientale;
- Zeta, Eta, società con sede legale in altri Paesi europei;
- Kappa, società con sede legale in un Paese dell'Asia meridionale.

Il caso

Il caso trae origine dalla segnalazione di una banca che comunicava che su alcuni conti intestati alle società Alfa, Beta e Gamma era stata riscontrata una movimentazione anomala, caratterizzata da trasferimenti incrociati a cifra tonda, disposti a titolo di pagamento fattura. Alcune delle società segnalate risultavano in liquidazione, pur essendo state costituite da poco tempo, ed erano amministrate o partecipate da cittadini stranieri, piuttosto giovani, che probabilmente fungevano da prestanome.

Ai conti aziendali erano agganciate alcune carte prepagate che venivano utilizzate per prelevamenti di denaro contante presso ATM esteri, fino allo svuotamento della provvista.

Dagli approfondimenti effettuati dall'Unità è stato verificato che sui conti erano presenti movimenti in entrata e in uscita con causale generica *“saldo e/o acconto fattura”*, a cifra tonda, con società e persone fisiche ricorrenti. Tali rapporti erano utilizzati quali conti di transito, per l'accredito di fondi che venivano sistematicamente trasferiti per il medesimo importo in contropartita con le stesse società e persone fisiche.

Nel contempo, le società segnalate ordinavano bonifici a cifra tonda a favore di Delta ed Epsilon, aventi sede legale in Stati dell'Europa orientale. La collaborazione internazionale con le rispettive FIU estere ha consentito di accertare che Delta ed Epsilon ricevevano fondi a titolo di saldo di presunte fatture dalle società segnalate e da altre collegate, che poi trasferivano ad altre società, quali Zeta ed Eta, aventi sede legale in altri Stati europei. In un caso, la società estera Epsilon aveva trasferito le somme ricevute a Kappa, società avente sede in un Paese dell'Asia meridionale; le stesse somme erano state poi ritrasferite, seguendo uno schema circolare, a favore di Eta, già beneficiaria di ulteriori bonifici da parte delle altre società coinvolte.

A fronte della descritta vorticosa operatività di trasferimento fondi tra conti bancari, è stato individuato un altrettanto anomalo utilizzo di carte prepagate agganciate ai conti aziendali ed intestate a soggetti con funzioni di amministrazione. Le carte, infatti, venivano ricaricate con un numero limitato di operazioni in addebito sul conto aziendale e, immediatamente dopo, erano utilizzate per prelievi di contante, effettuati in un breve arco temporale, presso gli stessi ATM esteri, fino allo svuotamento della provvista; piuttosto limitate risultavano invece le operazioni di *spending*. Nella maggior parte dei casi i prelievi avvenivano in uno Stato dell'America meridionale.


Le stesse società ordinanti e beneficiarie dei bonifici a titolo di pagamento fatture avevano altresì concluso tra di loro ripetuti contratti di cessione di crediti IVA e di rami d'azienda comprensivi di crediti IVA, tutti stipulati nella medesima giornata dinanzi al notaio Mevio e caratterizzati da identico contenuto; si sottolinea, in particolare, la ricorrenza in tutti i contratti esaminati di una clausola che prevedeva il pagamento posticipato del corrispettivo della cessione.

Nel dettaglio, i descritti atti di cessione hanno riguardato crediti IVA sospettati di essere generati dalla contabilizzazione di fatture in acquisto riferite ad operazioni inesistenti, esposti in dichiarazione senza la richiesta di rimborso prevista dalla normativa vigente e poi ceduti¹.

Gli approfondimenti eseguiti hanno consentito di accertare che i crediti IVA ceduti, anziché essere richiesti a rimborso, sono stati presentati in compensazione da parte dei soggetti segnalati, senza che fosse stata notificata l'avvenuta cessione all'Amministrazione finanziaria. In sostanza, da un lato i crediti IVA ceduti sono risultati generati da fatture emesse per operazioni inesistenti; dall'altro, gli stessi crediti sono stati ceduti in violazione delle disposizioni normative ed esposti in dichiarazione a titolo di compensazione, con il conseguimento di indebiti vantaggi fiscali.

¹ Tali cessioni non sono state realizzate in conformità della disciplina prevista dagli artt. 30 e 38-bis del D.P.R. 633/1972, in base alla quale i crediti IVA, per poter essere cedibili, devono essere esposti in dichiarazione ed essere preventivamente oggetto di richiesta di rimborso, al fine di consentire all'Amministrazione finanziaria di attivare i necessari controlli e riconoscere l'esistenza del credito. La cessione, inoltre, deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da un notaio ed essere notificata dal cedente all'Amministrazione finanziaria.

Schema dell'operatività segnalata



Elementi caratterizzanti l'operatività anomala

Tratti dalla Comunicazione UIF del 23 aprile 2012 – Operatività connessa con le frodi fiscali internazionali e le frodi nelle fatturazioni

- Soggetti di recente costituzione, i cui amministratori o soci, per il profilo soggettivo (età, mancanza delle cognizioni normalmente attese per il tipo di attività), sembrano svolgere il ruolo di meri prestanome;
- Soggetti giuridicamente non collegati, nei quali ricorrono elementi comuni (es. indirizzi, numeri di telefono, dati identificativi di esponenti aziendali ovvero di soci);
- Rapporti connotati da un'intesa operatività, specie se attraverso contestuali movimenti in dare e avere, che risultano caratterizzati da:
 - ripetuti afflussi di bonifici riferiti a fatture e/o versamenti di assegni, specie se a cifra tonda ovvero se riconducibili a un'unica o a un numero limitato di imprese controparti;
 - sostanziale pareggiamento tra le poste a credito e quelle a debito.

Operazioni:

- dello stesso segno effettuate in stretta sequenza cronologica nel corso della medesima giornata (anche a distanza di pochi minuti);
- effettuate presso il medesimo punto operativo esterno (es. tabaccherie) o sportello automatico ATM, ovvero presso punti operativi o sportelli automatici geograficamente vicini, soprattutto se poste in essere con una pluralità di carte in sequenza cronologica;
- di addebito, in via esclusiva o preponderante, per prelevamenti di contante con sistematico esaurimento della provvista, specie se effettuati in stretta sequenza cronologica a valere su più carte intestate a soggetti diversi.

5. Costituzione di società tramite prestanome e con versamento fittizio del capitale sociale al fine di acquisire partecipazioni in una società finanziaria

Abstract

In sede di costituzione di alcune società a responsabilità limitata, i soci hanno effettuato conferimenti per mezzo di assegni bancari risultati falsi, eludendo l'obbligo di effettiva formazione del capitale sociale. Una di tali società ha acquisito una partecipazione in un intermediario finanziario, successivamente cancellato dagli elenchi dalla competente Autorità di vigilanza.

Soggetti

Persone fisiche:

- Tizia, socia di Alfa e di Beta;
- Caio, soggetto che presenzia alla stipula degli atti notarili;
- Sempronio, socio di maggioranza di Gamma;
- Mevio, ex mediatore creditizio.

Persone giuridiche:

- Alfa e Beta, società a responsabilità limitata neo-costituite;
- Gamma, intermediario finanziario italiano;
- Omega, intermediario bancario italiano;
- Theta, società a responsabilità limitata.

Il caso

Il caso trae origine da alcune segnalazioni, inoltrate dal medesimo professionista, che portavano all'attenzione dell'Unità più prestazioni professionali relative alla costituzione di Alfa e Beta, società a responsabilità limitata, e alle girate di titoli azionari di Gamma, intermediario finanziario italiano, in favore della neo-costituita Beta.

Nel dettaglio, il segnalante sospettava che Alfa e Beta fossero riconducibili a un prestanome, in ragione del profilo economico di Tizia, titolare effettivo dichiarato, e alla luce del fatto che le summenzionate prestazioni professionali erano state tutte compiute alla presenza di Caio, soggetto formalmente privo di legami con le citate società e già segnalato per ulteriori, analoghe fattispecie dal medesimo professionista.

L'analisi finanziaria è stata incentrata sulla ricostruzione del profilo soggettivo dei nominativi coinvolti e dei flussi finanziari sottesi alle operazioni segnalate.

In base alle informazioni reperite negli archivi camerali, Alfa e Beta sono risultate società a responsabilità limitata con capitale deliberato e integralmente sottoscritto di € 100.000 ciascuna e oggetto sociale generico, costituite e iscritte nel registro delle imprese nelle medesime giornate e partecipate e amministrate in via esclusiva da Tizia, alla quale non facevano capo ulteriori quote societarie.

L'accesso all'Anagrafe tributaria ha evidenziato, a nome di Tizia, la presenza di due sole dichiarazioni dei redditi, l'ultima delle quali (di ammontare esiguo) risalente al decennio precedente ai fatti segnalati.

Il quadro emerso dagli approfondimenti condotti su Tizia evidenziava un profilo soggettivo non coerente, per quanto riguarda le capacità imprenditoriali e finanziarie, con la tipologia e gli importi delle operazioni segnalate: la costituzione di due società con capitale versato di € 100.000 cadauna e l'acquisto, per il tramite di una delle società neo-costituite, di titoli azionari rappresentativi di un terzo del capitale di un intermediario finanziario.

Le verifiche compiute sulla figura di Caio – che, seppur formalmente terzo rispetto alle società menzionate, presenziava al compimento delle prestazioni professionali segnalate – evidenziavano precedenti segnalazioni da cui emergevano il suo coinvolgimento in società apparentemente fittizie e ingenti trasferimenti, sistematicamente monetizzati in contanti con prelievi frazionati, disposti in suo favore da un'associazione con fini assistenziali dallo stesso presieduta e da un'ulteriore società finanziaria coinvolta in anomali giri di fondi con società omologhe.

Quanto alla ricostruzione dei flussi finanziari sottesi alla costituzione delle società a responsabilità limitata unipersonale Alfa e Beta, dai relativi atti costitutivi emergeva che il socio unico Tizia aveva dichiarato al notaio rogante di avere effettuato, nella medesima data di stipula degli atti, il versamento del 100% del capitale sottoscritto all'organo amministrativo (la medesima Tizia), mediante n. 8 assegni bancari non trasferibili, tratti sulla banca Omega².

Tenuto conto del non elevato *standing* economico di Tizia, nel corso dell'analisi veniva contattata la banca Omega per acquisire informazioni in merito all'origine della provvista utilizzata per la traenza degli assegni menzionati.

La banca riferiva che nessuno dei citati assegni corrispondeva a dei titoli tratti su di essa, precisando che Tizia non era in realtà neppure cliente di Omega.

Dagli approfondimenti finanziari condotti, quindi, è emerso che i segnalati, utilizzando impropriamente il procedimento semplificato per il versamento dei conferimenti in denaro, adottato in sede di costituzione delle società, avevano aggirato l'obbligo relativo all'effettiva formazione del capitale sociale. Di contro, nei registri camerali, esso veniva pubblicizzato come integralmente liberato, con possibili pregiudizi per gli eventuali creditori e per il sistema finanziario.

² Il comma 4 dell'art. 2464 c.c. - come riformulato dall'art. 9 d.l. 76/2013, convertito dalla l. 99/2013 - non impone più che il versamento iniziale dei conferimenti in denaro sia effettuato in via esclusiva mediante deposito vincolato presso una banca (analogamente a quanto ancora prescritto in sede di costituzione delle S.p.A.), bensì dispone che alla sottoscrizione dell'atto costitutivo siano versati all'organo amministrativo nominato nell'atto il prescritto ammontare dei conferimenti in denaro (in caso di S.r.l. unipersonale l'intero ammontare), richiedendo altresì l'indicazione dei mezzi di pagamento utilizzati, al fine di assicurare la tracciabilità dei pagamenti a garanzia dell'effettiva formazione del capitale sociale.

La segnalazione inerente all'ingresso di Beta nel capitale dell'intermediario Gamma riferiva che, in prossimità della costituzione della società a responsabilità limitata, venivano effettuate 10 girate azionarie a suo favore (per un valore nominale pari a oltre il 30% del capitale versato di Gamma) da parte di Mevio, in passato iscritto nell'elenco dei mediatori creditizi e già citato in precedenti segnalazioni di operazioni sospette per anomali flussi registrati sui conti di una associazione senza scopo di lucro in cui ricopriva la carica di presidente.


Gamma risultava inoltre citata in molteplici segnalazioni di operazioni sospette per aver concesso finanziamenti in favore di soggetti – a loro volta plurisegnalati – che sistematicamente prelevavano le somme erogate dall'intermediario in contanti.

Gli approfondimenti complessivi hanno consentito di formulare l'ipotesi che Tizia avesse costituito le società Alfa e Beta in qualità di prestanome di Caio, anche allo scopo di consentire a quest'ultimo l'acquisizione di una partecipazione all'interno del capitale di un intermediario finanziario.

Le false dichiarazioni rese da Tizia al pubblico ufficiale, in sede di costituzione delle società Alfa e Beta, in merito al versamento del relativo capitale sociale sono di potenziale rilievo penale, analogamente alla rappresentazione del dato relativo al capitale versato nei bilanci di Alfa e Beta e nei registri camerali.

Le informazioni relative alla partecipazione al capitale dell'intermediario finanziario Gamma da parte di Beta, società neo-costituita di fatto priva di capitale, sono state portate all'attenzione della competente Autorità di vigilanza, che ha poi provveduto alla cancellazione dell'intermediario dai relativi elenchi.

Schema dell'operatività analizzata



Elementi caratterizzanti l'operatività anomala

Tratti dal Decreto del Ministero della Giustizia del 16 aprile 2010 – Indicatori di anomalia per i professionisti

- Il cliente fornisce informazioni palesemente inesatte o incomplete ovvero false riguardo: la propria identità e quella dell'eventuale titolare effettivo; lo scopo e la natura della prestazione richiesta; l'attività esercitata ovvero la situazione finanziaria, economica e/o patrimoniale propria e/o dell'eventuale gruppo di appartenenza; il potere di rappresentanza, l'identità dei delegati alla firma, la struttura di proprietà o di controllo;
- Il cliente dimostra di non avere adeguata conoscenza della natura, dell'oggetto o dello scopo della prestazione professionale richiesta, suscitando il dubbio che egli possa occultare di agire con finalità illecite per conto di un terzo;
- Il cliente è accompagnato da altre persone – il cui ruolo non è stato accertato in occasione di contatti con il professionista – che sembrano avere un interesse diretto in merito alle modalità di esecuzione della prestazione;
- Richiesta di prestazioni professionali o del compimento di operazioni aventi oggetto ovvero scopo non compatibile con il profilo economico-patrimoniale o con l'attività del cliente ovvero con il profilo economico patrimoniale o con l'attività dell'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene;
- Transazioni finanziarie di notevole importo, specie se richieste da società di recente costituzione, non giustificate dall'oggetto della società, dall'attività del cliente ovvero dell'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene o da altri ragionevoli motivi.

Altri

- Conferimenti finalizzati alla costituzione di società mediante assegni di importo non coerente con il profilo economico-patrimoniale del cliente o del titolare effettivo.

6. Raccolta di fondi illeciti e successivo investimento in valute virtuali

Abstract

Una rete di soggetti opera come punto di raccolta di fondi provenienti da varie zone del territorio nazionale con la finalità di trasferire le somme ricevute verso piattaforme di scambio e di investimento di valute virtuali.

Soggetti

Persone fisiche:

- Tizio, Caio e Sempronio, titolari di numerose carte prepagate.

Persone giuridiche:

- Alfa, Beta e Gamma, società estere attive nell'investimento e nel *trading* di valute virtuali.

Il caso

Il caso trae origine da alcune segnalazioni trasmesse da diversi intermediari aventi ad oggetto l'accredito di numerose ricariche in contanti su carte prepagate intestate a Tizio, Caio e Sempronio, soggetti privi di collegamenti noti all'Unità.

A fronte della ricezione di ricariche in contanti accreditate su una pluralità di carte prepagate a loro intestate, Tizio, Caio e Sempronio disponevano bonifici esteri a favore delle società Alfa, Beta e Gamma, operanti come piattaforme di investimento e compravendita di valute virtuali – fra cui “Bitcoin” – con rapporti bancari incardinati in vari Stati esteri, alcuni *off-shore*, anche diversi da quelli in cui risultavano localizzate le rispettive sedi legali.

Dagli approfondimenti condotti, le ricariche risultavano effettuate da una pluralità di persone fisiche da varie zone del territorio nazionale; l'analisi del profilo dei soggetti disponenti le ricariche ha rivelato la presenza, fra di essi, di nominativi indagati o condannati per traffico di stupefacenti e affiliazione ad associazioni mafiose o già segnalati alla UIF per l'utilizzo di fondi derivanti da frodi informatiche (c.d. *phishing*).


L'analisi finanziaria eseguita con riferimento ai rapporti bancari di Tizio, Caio e Sempronio evidenziava altresì l'accredito di bonifici disposti da diverse persone fisiche e facenti riferimento, nelle causali, all'acquisto di valute virtuali.

Il quadro finanziario complessivamente delineato ha confermato che tali soggetti agivano come punto di raccolta di fondi provenienti da diversi comuni del territorio nazionale con lo scopo di inviare le somme stesse verso piattaforme di scambio e di investimento di valute virtuali. I bonifici esteri diretti a tali società riportavano tutti la medesima causale e questa circostanza lasciava ipotizzare che le posizioni in valuta virtuale fossero intestate al medesimo nominativo.

In merito alle modalità di promozione di detta funzione di “collettore”, di cui non si avevano evidenze sulla base delle notizie riportate dai segnalanti o presenti negli archivi interni, dalla consultazione di fonti aperte e, in particolare, di siti di discussione e di *exchange* è stato possibile identificare una rete di soggetti – in cui rientravano i citati “collettori” Tizio, Caio e Sempronio – che sulla base di *feedback* resi dai compratori di valute virtuali (nel caso di specie, gli esecutori delle ricariche in contanti) si collocavano fra i migliori venditori sulle piattaforme di *exchange*.

Infine, da informazioni acquisite tramite ulteriori segnalazioni pervenute, si è appresa la notizia di indagini dell’Autorità giudiziaria a carico di Caio, per i reati di falsificazione di documenti di identità e riciclaggio di denaro proveniente da traffico di sostanze stupefacenti, con conversione in euro della valuta digitale *Bitcoin*, nonché per l’esercizio abusivo di attività finanziaria. Le relative risorse finanziarie sono state sottoposte a provvedimento di sequestro preventivo.

Schema dell’operatività analizzata



Elementi caratterizzanti l'operatività anomala

Tratti dalla Comunicazione UIF del 18 febbraio 2014 – Operatività con carte di pagamento

“Va posta attenzione, per le carte prepagate alla ricorrenza esclusiva o preponderante di operazioni di ricarica e prelievo in contanti rispetto al totale delle operazioni; (...)”.

Tratti dalla Comunicazione UIF del 30 gennaio 2015 – Utilizzo anomalo di valute virtuali

“Le operazioni effettuate con valute virtuali avvengono prevalentemente *on line*, fra soggetti che possono operare in Stati diversi, spesso anche in Paesi o territori a rischio. Tali soggetti non sono facilmente individuabili ed è agevolato l'anonimato sia di coloro che operano in rete, sia dei reali beneficiari delle transazioni”.

“...gli intermediari finanziari, specie quando prestano servizi di pagamento, devono valutare con specifica attenzione le operazioni di prelievo e/o versamento di contante e le movimentazioni di carte di pagamento, connesse con operazioni di acquisto e/o vendita di valute virtuali, realizzate in un arco temporale circoscritto, per importi complessivi rilevanti”.

7. Riciclaggio dei proventi di frode fiscale perpetrata mediante operazioni riguardanti crediti IVA inesistenti

Abstract

Una società pone in essere operazioni di disposizione di crediti IVA di ingente ammontare vantati nei confronti dell'Erario, con riferimento al periodo d'imposta precedente. L'ammontare dei crediti tributari appare evidentemente sproporzionato rispetto ai volumi di attività della società, inducendo ad ipotizzare un utilizzo fraudolento di crediti d'imposta fittizi.

Soggetti

Persone fisiche:

- Tizio, socio unico della società Alfa;
- Caio, ex sindaco della società Alfa.

Persone giuridiche:

- Alfa, società attiva nel settore del *marketing*;
- Beta, società attiva nei servizi pubblicitari;
- Gamma, società attiva nella prestazione di consulenza alle imprese;
- Delta, società attiva nel settore edile;
- Epsilon, società attiva nel commercio di prodotti elettronici.

Il caso

Il caso trae spunto dall'analisi di diverse segnalazioni inoltrate da professionisti che riferivano di operazioni di disposizione di crediti IVA vantati dalla società Alfa nei confronti dell'Erario in relazione al periodo d'imposta precedente.

Nel dettaglio, la società Alfa in parte cedeva a titolo oneroso i predetti crediti, in parte li utilizzava per la sottoscrizione dell'aumento di capitale delle società Gamma, Delta ed Epsilon.

In mancanza delle informazioni necessarie a stabilire la congruità dei predetti crediti IVA, i segnalanti avanzavano il sospetto di un utilizzo fraudolento degli stessi, anche con riferimento alla possibile configurazione fittizia di parte delle consistenze patrimoniali di Gamma, Delta ed Epsilon conferite da Alfa.

Quest'ultima era già presente negli archivi dell'Unità, per sospetti collegamenti tra Caio – ex sindaco della società – ed esponenti della criminalità organizzata, circostanza confermata anche da notizie di stampa. Dai primi approfondimenti emergeva che i crediti IVA oggetto delle segnalazioni apparivano sproporzionati per importo rispetto alle caratteristiche di Alfa, società priva di dipendenti e con un fatturato estremamente modesto.

La UIF riceveva successivamente un'ulteriore segnalazione di operazioni sospette trasmessa da una banca, relativa alla richiesta di disporre un bonifico estero verso uno Stato dell'Europa occidentale, avanzata da Tizio, socio unico di Alfa, per conto di tale società. Contestualmente, Tizio richiedeva alla banca di eseguire una serie di bonifici a favore di parenti e congiunti, giustificati dalla necessità di corrispondere stipendi.

L'intermediario riferiva che la provvista per le suddette operazioni proveniva dall'accredito di un bonifico disposto il giorno precedente a valere su un rapporto intestato alla società Beta e recante una causale relativa all'acquisto di un credito IVA. La banca rappresentava inoltre di avere ricevuto una richiesta di accertamenti da parte degli Organi investigativi, con riferimento alla società Alfa e al conto corrente alla medesima intestato; tale circostanza aveva indotto il segnalante a sottoporre all'attenzione della UIF la descritta operatività, anche ai fini di una possibile sospensione³.

L'analisi finanziaria è stata quindi incentrata sulla movimentazione registrata sul rapporto intestato alla società Beta, che risultava alimentato mediante bonifici disposti a valere su ulteriori rapporti dalla stessa intrattenuti presso diversi intermediari. Con riferimento all'operazione in contropartita con la società Alfa, la banca di radicamento del conto ha trasmesso – su richiesta della UIF – la documentazione esibita dalla società Beta per giustificare il relativo bonifico.

Si trattava di un contratto preliminare relativo alla cessione a titolo oneroso di un credito IVA di ingente ammontare, ceduto dalla società Alfa alla società Beta per un corrispettivo pari a circa un terzo del valore del credito stesso.


Al riguardo, l'accordo stabiliva il pagamento di una caparra d'importo corrispondente proprio all'ammontare bonifico disposto dalla società Beta a favore della società Alfa.

Alla luce delle informazioni disponibili, l'operatività descritta sembrava riconducibile ad uno schema avente ad oggetto l'utilizzo di crediti d'imposta fittizi per finalità apparentemente fraudolente. La UIF, attivati gli scambi informativi di rito con gli Organi investigativi, ha dunque adottato un provvedimento di sospensione dell'operazione di bonifico estero richiesto da Tizio per conto della società Alfa; provvedimento poi seguito dal sequestro preventivo delle relative disponibilità disposto dall'Autorità giudiziaria.

Le ipotesi avanzate sono state successivamente confermate dalle indagini condotte dalla stessa Autorità giudiziaria che hanno rilevato un articolato sistema di frode fiscale e riciclaggio basato sulla creazione di crediti IVA inesistenti, destinati ad essere ceduti a titolo oneroso ovvero ad essere impiegati per ottenere indebiti rimborsi dall'Erario. Tale sistema si basava sulla presentazione di dichiarazioni IVA artefatte recanti l'indicazione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o di elementi passivi e crediti IVA fittizi.

³ Ai sensi dall'art. 6, comma 4, lettera c), del d.lgs. n. 231/2007.

Schema dell'operatività analizzata



Elementi caratterizzanti l'operatività anomala

Tratti dal Decreto del Ministero della Giustizia del 16 aprile 2010 – Indicatori di anomalia per i professionisti

- Il cliente fornisce informazioni palesemente inesatte o incomplete ovvero false riguardo: la propria identità e quella dell'eventuale titolare effettivo; lo scopo e la natura della prestazione richiesta; l'attività esercitata ovvero la situazione finanziaria, economica e/o patrimoniale propria e/o dell'eventuale gruppo di appartenenza; il potere di rappresentanza, l'identità dei delegati alla firma, la struttura di proprietà o di controllo.

Tratti dal Provvedimento della Banca d'Italia del 24 agosto 2010 – Indicatori di anomalia per gli intermediari

- Operazioni di acquisto o di vendita d'importo significativo effettuate a prezzi palesemente sproporzionati rispetto ai correnti valori di mercato o al loro prevedibile valore di stima.

Tratti dalla Comunicazione UIF del 23 aprile 2012 – Operatività connessa con le frodi fiscali internazionali e con le frodi nelle fatturazioni

- Società dotate di mezzi patrimoniali limitati o comunque non coerenti con il giro d'affari evidenziato dai relativi rapporti presso il segnalante;
- Rapporti connotati da un'intensa operatività, specie se attraverso contestuali movimenti in dare e avere, che risultano caratterizzati da:
 - trattenute di assegni e disposizioni di bonifici a favore di soci, esponenti aziendali o di soggetti loro collegati, che risultano ingiustificati;
 - assenza di operazioni a debito normalmente tipiche per l'attività di impresa quali spese per utenze, pagamenti a fornitori, emolumenti a dipendenti, pagamento di imposte e tasse;
 - sostanziale pareggiamento tra le poste a credito e quelle a debito.

8. Frode fiscale mediante interposizione fittizia di società con abuso della disciplina IVA in materia di acquisti e cessioni intracomunitari

Abstract

La società italiana Alfa interviene nelle compravendite di beni nel mercato dello Stato comunitario X al fine di sottrarre gli acquisti dei soggetti passivi di imposta all'applicazione dell'IVA, a danno del medesimo Stato X, attraverso l'abusiva applicazione della disciplina sugli acquisti-cessioni intracomunitari.

Soggetti

Persone giuridiche:

- Alfa, società italiana operante nel commercio all'ingrosso di beni prodotti dal gruppo imprenditoriale Gamma;
- Beta, società estera collegata a Gamma, con sede nello Stato comunitario X;
- Gamma, multinazionale con ramificazioni in diversi Stati europei, attiva nel medesimo settore merceologico di Alfa e Beta.

Il caso

Il caso trae origine da due segnalazioni inoltrate dal medesimo intermediario presso cui era incardinato il conto corrente della società Alfa, costituita da pochi anni.

Le segnalazioni riferivano come tale conto, sin dall'apertura e in modo crescente con il passare del tempo, fosse caratterizzato da una movimentazione, sia in dare che in avere, costituita per la quasi totalità da bonifici esteri di ingente ammontare.

A giustificazione di tale operatività, Alfa riferiva al segnalante dell'esistenza di un accordo commerciale con la società estera Beta, con sede nello Stato comunitario X. In base a tale accordo, Alfa acquistava i beni da Beta e trasferiva alla stessa il corrispettivo mediante bonifici verso il Paese X. I beni – secondo quanto precisato al segnalante dalla stessa Alfa – non si spostavano dallo Stato X ma venivano alienati da Alfa a clienti residenti nel medesimo Stato estero e pagati da questi ultimi direttamente alla società italiana, con accredito sul conto presso il segnalante.

L'intermediario, pur avendo ricevuto da Alfa rassicurazioni in ordine alla conformità di tali condotte alla normativa fiscale, inoltrava la segnalazione alla UIF, ritenendo che l'operatività transitata sul conto, caratterizzata da scambi di bonifici con lo Stato X, potesse presentare delle irregolarità sotto il profilo degli obblighi in materia di IVA.

L'analisi finanziaria è stata incentrata sulla ricostruzione dei flussi transitati sul conto intestato ad Alfa presso il segnalante, sulla verifica della congruenza di tali flussi con i dati di bilancio della società e con le dichiarazioni a fini IVA presentate dalla stessa all'Amministrazione finanziaria italiana.

Gli approfondimenti condotti sulle operazioni transitate sul conto di Alfa registrate in AUI evidenziavano un'operatività coerente con il riferito schema operativo, relativo all'acquisto di beni dalla società estera Beta e alla loro successiva vendita ai clienti del Paese X.

Il rapporto in questione, caratterizzato da un sostanziale pareggiamento delle poste in avere e in dare, veniva alimentato esclusivamente da bonifici provenienti dallo Stato X disposti da molteplici persone fisiche e giuridiche; in dare il conto presentava bonifici esteri perlopiù a beneficio della società Beta, su conti nello Stato X, e in via residuale in favore di ulteriori società riconducibili alla multinazionale Gamma, su conti presso diversi Stati comunitari.

Non risultavano, invece, flussi finanziari con persone fisiche e giuridiche italiane, che lasciassero presumere l'esistenza di una frode carosello ai danni del fisco nazionale, tramite alienazione di una parte dei beni in questione a clienti residenti in Italia.

I dati di bilancio di Alfa pubblicati negli archivi camerali riportavano nel corso degli anni un sensibile incremento di fatturato, caratterizzato da valori astrattamente compatibili con i flussi finanziari sopra descritti, a fronte di spese per il personale sostanzialmente nulle.

Analoga rispondenza emergeva tra i flussi registrati in AUI e le operazioni rilevanti a fini IVA riportate nelle dichiarazioni annuali presentate da Alfa all'Amministrazione finanziaria italiana. Le dichiarazioni IVA di Alfa risultavano altresì caratterizzate da un sostanziale pareggiamento tra le operazioni attive e passive, circostanza corrispondente a quanto riferito da Alfa in merito all'osservanza della disciplina delle cessioni e degli acquisti intracomunitari⁴ e, in particolare, dell'istituto del c.d. *reverse charge*. Tale istituto garantisce la neutralità ai fini IVA degli "acquisti intracomunitari" compiuti dalla società italiana (tramite l'annotazione delle relative fatture nel registro IVA, sia nella sezione delle operazioni attive che in quella delle operazioni passive) e la non imponibilità delle cessioni intracomunitarie ai soggetti passivi IVA nello Stato X.

Va tuttavia sottolineato che tale disciplina, ispirata al principio della tassazione nel Paese di destinazione dei beni, prevede la contemporanea ricorrenza di tre presupposti⁵, tra cui l'avvenuto trasporto del bene da uno Stato membro ad un altro. Tale ultimo requisito non ricorreva nel caso in esame, poiché, secondo quanto riferito da Alfa al segnalante, i beni oggetto dei contratti di compravendita stipulati dalla società italiana non si spostavano dallo Stato estero X.

Ne discende che l'intervento di Alfa nell'operazione appariva fittizio e che le vendite effettuate da Beta ai clienti dello Stato X, in quanto interne e non intracomunitarie, avrebbero dovuto essere assoggettate all'IVA prevista in quello Stato.

⁴ D.l. n. 331/1993, convertito dalla l. 427/1993.

⁵ Ai sensi degli artt. 38 e 41, del d.l. 331/1993, la disciplina delle "operazioni intracomunitarie" è subordinata al perfezionamento dei seguenti requisiti:

- presupposto soggettivo (status di "soggetto passivo d'imposta" sia del cedente che del cessionario);
- presupposto oggettivo (trasferimento a titolo oneroso della proprietà o di altro diritto reale);
- presupposto territoriale (spedizione/trasporto del bene da uno Stato membro ad un altro).

L'interposizione della società italiana Alfa sarebbe stata quindi preordinata a sottrarre gli acquisti eseguiti dai clienti del Paese X – soggetti passivi IVA – all'imponibilità a fini IVA in tale Paese, tramite l'abusiva applicazione della normativa sugli acquisti-cessioni intracomunitari.


Il ruolo di cartiera esercitato dalla società italiana Alfa appariva desumibile anche dalla lettura dei relativi bilanci, da cui emergevano spese per il personale nulle nonostante i significativi volumi di affari.

Il ricorso a una società cartiera con sede in Italia e non in un altro Stato europeo potrebbe trovare una spiegazione nella circostanza che l'ideazione dello schema operativo appariva riconducibile alla multinazionale Gamma, con sede principale in Italia.

In conclusione, lo schema segnalato, trasformando fittiziamente compravendite imponibili ai fini IVA nello Stato X in una successione di cessioni-acquisti intracomunitari, determina un grave pregiudizio per l'Amministrazione finanziaria di tale Stato che non incassa l'IVA dovuta.

Da fonti aperte si è appreso che, nel medesimo anno, i depositi bancari di Beta nello Stato X sono stati sottoposti a provvedimento di sequestro.

Schema dell'operatività analizzata



Elementi caratterizzanti l'operatività anomala

Tratti dalla Comunicazione UIF del 15 febbraio 2010 – Operatività connessa con il rischio di frode all'IVA intracomunitaria

- Imprese in precedenza non operative, ovvero di recente costituzione, operanti in settori economici interessati dalla movimentazione di elevati flussi finanziari;
- Movimentazione del conto caratterizzata prevalentemente da ricezioni o trasferimenti di fondi da/verso l'estero per importi elevati.

Tratti dalla Comunicazione UIF del 23 aprile 2012 – Operatività connessa con le frodi fiscali internazionali e con le frodi nelle fatturazioni

- Operazioni di acquisto/cessione di beni o servizi a prezzo palesemente superiore/inferiore rispetto ai correnti valori di mercato effettuate con soggetti rientranti nel medesimo gruppo, aventi sede all'estero, specie se in Paesi o territori a rischio;
- Rapporti connotati da un'intensa operatività, specie se attraverso contestuali movimenti in dare e avere, che risultano caratterizzati da:
 - ripetuti afflussi di bonifici riferiti a fatture e/o versamenti di assegni, specie se a cifra tonda ovvero se riconducibili a un'unica o a un numero limitato di imprese controparti;
 - assenza di operazioni a debito normalmente tipiche per l'attività di impresa quali spese per utenze, pagamenti a fornitori, emolumenti a dipendenti, pagamento di imposte e tasse;
 - sostanziale pareggiamento tra le poste a credito e quelle a debito.

9. Riciclaggio di proventi illeciti mediante frodi fiscali internazionali commesse da soggetti collegati a diverse consorterie mafiose

Abstract

La ditta individuale Alfa, attiva nel settore edile, pone in essere una rilevante movimentazione in contanti riconducibile ad un fenomeno di false fatturazioni. Le analisi dell'Unità hanno confermato il meccanismo di frode fiscale e hanno consentito di individuare una più ampia rete di rapporti finanziari tra diverse società, attive in Italia e all'estero in comparti eterogenei e riconducibili ad un gruppo di soggetti direttamente o indirettamente collegati a diverse consorterie mafiose.

Soggetti

Persone fisiche:

- Tizio, titolare della ditta individuale Alfa, legato da rapporti di parentela a soggetti indagati per affiliazione ad un clan camorristico;
- Caio, amministratore della società Beta e delegato ad operare su conti di soggetti indagati per affiliazione a cosche della 'ndrangheta;
- Sempronio, amministratore della società Gamma;
- Mevio, amministratore della società Delta;
- Filano, amministratore della società Epsilon.

Persone giuridiche:

- Alfa, ditta individuale di recente costituzione, attiva nel settore edile con sede nel Sud Italia;
- Beta, società attiva nel settore della manutenzione edile con sede nel Centro Italia;
- Gamma, società attiva nel commercio di tessuti, costituita nel Sud Italia e in seguito trasferita prima nel Nord Italia e poi in un Paese dell'Europa occidentale;
- Delta, società attiva nel commercio di tessuti, con sede in un Paese dell'Europa orientale;
- Epsilon, società attiva nel commercio di prodotti di telefonia, costituita nel Sud Italia e in seguito trasferita prima nel Nord Italia e poi in un Paese dell'Europa occidentale.

Il caso

Il caso trae origine dalla segnalazione di una banca che riferiva di ingenti prelevamenti di contante disposti dalla ditta individuale Alfa, di recente costituzione, con sede nel Sud Italia, attiva nel settore edile e riconducibile a Tizio, soggetto di giovane età. La movimentazione registrata, di importo particolarmente elevato in un ristretto arco temporale, è apparsa non coerente rispetto al profilo dell'impresa.

Dalle prime verifiche effettuate negli archivi UIF, sono emersi rapporti di parentela tra Tizio e alcuni nominativi indagati per affiliazione ad un clan camorristico.

Gli approfondimenti finanziari condotti presso il segnalante hanno evidenziato che la provvista dei citati prelevamenti era stata costituita mediante l'accredito di bonifici disposti da controparti ricorrenti, società prive di apparenti legami ma accomunate da una serie di elementi. Si trattava, infatti, di imprese localizzate nel medesimo comune dell'Italia centrale, amministrare da soggetti originari di una stessa provincia del Sud Italia e attive nel settore della manutenzione edile.

La direzione del flusso finanziario da queste società a favore della ditta Alfa, attiva invece nel settore della costruzione di immobili, nonché la successiva movimentazione di contante, hanno indotto a ritenere che fosse configurabile uno schema di frode fiscale.

Le ulteriori analisi si sono concentrate sulla principale controparte della ditta Alfa, la società Beta, amministrata da Caio. Da ricerche effettuate negli archivi dell'Unità, è emerso che Caio era già stato segnalato in qualità di delegato ad operare su diversi conti bancari intestati a soggetti sottoposti ad indagini per possibile affiliazione ad una 'ndrina.

Da ulteriori approfondimenti condotti sull'operatività di Beta, sono stati rilevati ingenti flussi finanziari, anche incrociati, con società ricorrenti operanti in settori non compatibili con quello edile, ossia la compravendita di articoli di telefonia e il commercio di tessuti. In diversi casi si trattava di società inizialmente costituite in Italia e poi oggetto di diversi trasferimenti di sede, prima in ambito nazionale e poi in Stati dell'Europa occidentale e orientale. Tali società risultavano accomunate anche dalla circostanza di essere amministrare da soggetti originari o residenti nella stessa provincia di provenienza di Caio e direttamente o indirettamente collegati a contesti di criminalità organizzata.


Si trattava, in particolare, della società Gamma, amministrata da Sempronio e attiva nel commercio di tessuti, già segnalata all'Unità per rapporti finanziari con soggetti indagati per affiliazione alla 'ndrangheta; della società Delta, attiva anch'essa nel medesimo settore e riconducibile a Mevio, soggetto che da riscontri investigativi risultava di interesse della DIA; della società Epsilon, attiva nel commercio di prodotti di telefonia e amministrata da Filano. Da precedenti segnalazioni pervenute all'Unità e da informative rese da FIU estere, Sempronio, Mevio e Filano risultavano tra loro collegati per aver ricoperto in passato cariche gestionali nelle stesse imprese o per effetto di deleghe ad operare sui rispettivi rapporti di conto corrente.

Dal punto di vista finanziario, anche sulla base di informazioni acquisite tramite il canale della collaborazione internazionale, l'operatività osservata sui rapporti bancari delle società Beta, Gamma, Delta e Epsilon, era caratterizzata da bonifici incrociati recanti causali riferite al pagamento di fatture, nonché da versamenti e prelevamenti di contante di importo rilevante.

Questi elementi consentivano di ipotizzare che il caso fosse inquadrabile in un contesto più ampio in cui flussi finanziari di apparente natura commerciale potevano confondersi con proventi di illeciti, non solo di natura fiscale ma anche connessi all'attività di diverse consorterie mafiose.

Tali evidenze sono state successivamente confermate dalle indagini condotte dall'Autorità giudiziaria relative ad una rete di soggetti affiliati alla criminalità organizzata e sospettati di porre in essere, tra le altre, attività di usura ed estorsione ai danni di imprenditori del Centro Italia.

Schema dell'operatività analizzata



Elementi caratterizzanti l'operatività anomala

Tratti dal Provvedimento della Banca d'Italia del 24 agosto 2010 – Indicatori di anomalia per gli intermediari

- Il cliente effettua operazioni in contanti di significativo ammontare ovvero con modalità inusuali quando è noto per essere stato sottoposto a procedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro, ovvero quando è notoriamente contiguo (ad esempio familiare) a soggetti sottoposti a misure della specie ovvero effettua tali operazioni con controparti note per le medesime circostanze;
- Operazioni con configurazione illogica, soprattutto se economicamente o finanziariamente svantaggiose per il cliente, che non risultano in alcun modo giustificate;

- Operazioni che risultano non coerenti – anche per gli strumenti utilizzati – con l’attività svolta ovvero con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del cliente ovvero, in caso di persona giuridica, del relativo gruppo di appartenenza, ove non siano adeguatamente giustificate dal cliente;
- Utilizzo ripetuto e ingiustificato di denaro contante, specie se per importi rilevanti o qualora implichi il ricorso a banconote di elevato taglio:
 - prelevamento di denaro contante per importi particolarmente significativi, salvo che il cliente rappresenti particolari e specifiche esigenze.

Tratti dalla Comunicazione UIF del 15 febbraio 2010 – Operatività connessa con il rischio di frode all’IVA intracomunitaria

- Imprese i cui soci o amministratori risultano di dubbio profilo reputazionale per precedenti penali, anche a carico di soggetti notoriamente contigui ai medesimi, ovvero sono gravati da procedure pregresse pregiudizievoli (quali protesti, fallimenti, ecc.) o risultano nullatenenti o irreperibili;
- Vorticosa movimentazione del conto caratterizzata da flussi d’importo molto rilevante in un ristretto periodo di tempo;
- Movimentazione del conto caratterizzata prevalentemente da ricezioni o trasferimenti di fondi da/verso l’estero per importi elevati;
- Giri di fondi per importi ingenti effettuati fra imprese riconducibili ai medesimi soggetti.

Tratti dalla Comunicazione UIF del 23 aprile 2012 – Operatività connessa con le frodi fiscali internazionali e con le frodi nelle fatturazioni

- Soggetti che risultano avere residenza o sede all’estero, soprattutto se trasferita di recente, in particolare in Paesi o territori a rischio;
- Società estere (specie se *holding*) controllate, anche indirettamente, da soggetti residenti in Italia o amministrate da organi di gestione in prevalenza composti da soggetti ivi residenti;
- Trasferimenti di disponibilità da o verso l’estero, specie se da o verso Paesi o territori a rischio, con modalità, destinazioni o beneficiari non ricollegabili all’attività del cliente ovvero privi di motivazione economica sottostante o con causali generiche;
- Soggetti di recente costituzione i cui amministratori o soci, per il profilo soggettivo (età, mancanza delle cognizioni normalmente attese per il tipo di attività), sembrano svolgere il ruolo di meri prestanome;

- Soggetti giuridicamente non collegati, nei quali ricorrono elementi comuni (es. indirizzi, numeri di telefono, dati identificativi di esponenti aziendali ovvero di soci);
- Rapporti connotati da un'intensa operatività, specie se attraverso contestuali movimenti in dare e avere, che risultano caratterizzati da:
 - ripetuti afflussi di bonifici riferiti a fatture e/o versamenti di assegni, specie se a cifra tonda ovvero se riconducibili a un'unica o a un numero limitato di imprese controparti;
 - prelevamenti in contanti a mezzo moduli di sportello ovvero tramite carte di pagamento o cambio assegni per cassa, specie se fino a concorrenza delle somme accreditate;
- Emissione di fatture per beni e servizi non coerenti con l'attività del soggetto, specie se inerenti a prestazioni di consulenza ovvero beni immateriali.

10. Uso improprio del contratto di affitto di azienda finalizzato al mantenimento del possesso dei beni di una società dichiarata fallita

Abstract

Pochi giorni prima di essere dichiarata fallita una società concede in affitto a terzi, poi rivelatisi prestanome, un proprio ramo d'azienda. La stipula del contratto appare finalizzata al mantenimento del possesso dei beni e all'esercizio del diritto di prelazione all'acquisto di cui gode l'affittuario dell'impresa dichiarata fallita.

Soggetti

Persone fisiche:

- Tizio, Caio e Sempronia, rispettivamente figlio, padre e madre (nucleo familiare A), titolari effettivi della società Alfa;
- Mevio e Filano, verosimilmente padre e figlio (nucleo familiare B), titolari effettivi della società Beta.

Persone giuridiche:

- Alfa, società attiva nella produzione di coloranti e vernici dichiarata fallita;
- Beta, società di nuova costituzione, affittuaria di Alfa;
- Gamma, società attiva nella produzione di coloranti e vernici riconducibile a Sempronia;
- Delta, società attiva nella produzione di coloranti e vernici, controllata estera di Alfa con sede in un Paese dell'America settentrionale.

Il caso

Il caso trae origine da una segnalazione avente ad oggetto l'emissione di numerosi assegni circolari richiesti da Tizio in favore di Filano nell'arco di diversi mesi.

La provvista per tale operatività si era costituita mediante un giroconto estero di importo considerevole proveniente da un rapporto intrattenuto da Tizio in un Paese dell'Europa occidentale e mediante bonifici domestici disposti da Caio e Sempronia, genitori di Tizio.

La molteplicità degli assegni circolari richiesti da Tizio, giustificati con un generico progetto finanziario in atto con Filano, unitamente alla circostanza che il rapporto intestato a Tizio fosse utilizzato unicamente per il transito di tali somme di denaro, hanno indotto l'Unità a condurre

approfondimenti per identificare gli utilizzi successivi delle somme e la *ratio* economica sottostante a tale movimentazione.

L'analisi finanziaria ha permesso di evidenziare che gli assegni circolari versati sul rapporto di Filano costituivano la provvista per contestuali operazioni di bonifico di identico importo in favore di Beta, società neocostituita di proprietà del nucleo familiare B, che aveva sottoscritto un contratto di affitto d'azienda con Alfa, società appartenente a Tizio, Caio e Sempronia, membri del nucleo familiare A. Il medesimo rapporto intestato a Beta veniva altresì alimentato da bonifici disposti da Mevio a titolo di finanziamento socio e da un bonifico disposto da Gamma, società anch'essa riconducibile a Sempronia e quindi al gruppo familiare A.

Le somme così trasferite da Tizio (e più in generale dal nucleo familiare A) e da Mevio venivano quindi utilizzate per le tipiche attività aziendali di Beta e per l'acquisto dei beni mobili e immobili appartenenti al complesso aziendale di Alfa, dichiarata fallita pochi giorni dopo la sottoscrizione del contratto di affitto con Beta. Gran parte delle disponibilità con le quali Beta procedeva a rilevare il complesso aziendale di Alfa si era originata mediante trasferimenti disposti dai membri del nucleo familiare A, proprietari di Alfa, prima che questa fosse dichiarata fallita.

Tra i vari beni rilevati da Beta, emergeva l'acquisto della partecipazione in Delta, società controllata da Alfa con sede in un Paese dell'America settentrionale. A riprova ulteriore del possibile controllo di fatto esercitato dal nucleo familiare A sull'impresa Beta, gli approfondimenti hanno evidenziato i seguenti elementi aggiuntivi:

- alcuni bonifici di importo elevato disposti da Delta in favore di Gamma in epoca successiva all'acquisto di Delta da parte di Beta;
- bonifici mensili di circa € 3.000 – 4.000 disposti da Beta in favore di Caio a titolo di compensi per attività professionali svolte.

Nel quadro finanziario esposto si colloca il summenzionato contratto di affitto d'azienda tra Alfa e Beta, sottoscritto in epoca antecedente i citati trasferimenti finanziari tra Filano e Beta. La tempistica della sottoscrizione è stata oggetto di ulteriori approfondimenti da parte dell'Unità. La società Beta diveniva infatti affittuaria di Alfa circa una settimana dopo la sua costituzione, impegnandosi, in virtù di accordi con le organizzazioni sindacali, a riassumere solo il 30% circa della forza lavoro precedentemente impiegata in Alfa.


Circa 10 giorni dopo la sottoscrizione del contratto di affitto, Alfa veniva dichiarata fallita. Il contratto di affitto di azienda sembrerebbe, dunque, essere stato utilizzato per consentire ai titolari dell'impresa in crisi il mantenimento del possesso dei beni, dietro la schermatura offerta da Beta, anche successivamente alla dichiarazione di fallimento. In base alla normativa vigente⁶, infatti, il

⁶ Art. 79, R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

fallimento non è causa di scioglimento del contratto di affitto, ferma restando la possibilità per le parti (affittuario e curatore) di poter recedere dallo stesso entro 60 giorni, corrispondendo un equo indennizzo che, in caso di dissenso, è determinato dal giudice delegato. Ove le parti decidano di non recedere, l'affittuario gode della clausola di prelazione all'acquisto dell'impresa fallita.

Tale clausola, finalizzata a garantire il principio della continuità aziendale, è stata utilizzata dai titolari dell'impresa assoggettata a procedura concorsuale allo scopo di mantenere la disponibilità dei beni tramite una fittizia intestazione degli stessi a favore di affittuari prestanome.

Schema dell'operatività analizzata



Elementi caratterizzanti l'operatività anomala

Tratti dal Provvedimento della Banca d'Italia del 24 agosto 2010 – Indicatori di anomalia per gli intermediari

- Operazioni che risultano non coerenti – anche per gli strumenti utilizzati – con l'attività svolta ovvero con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del cliente ovvero, in caso di persona giuridica, del relativo gruppo di appartenenza, ove non siano adeguatamente giustificate dal cliente:
 - operazioni di importo significativo effettuate da soggetti che non risultano svolgere un'attività economicamente rilevante ovvero che risultano in situazione di difficoltà economica o finanziaria;
 - ripetuti pagamenti per importi complessivi rilevanti, anche mediante il ricorso ad assegni, a favore di persone fisiche o giuridiche che non appaiono avere relazione di alcun tipo con i titolari del rapporto addebitato.

Altri

- Stipula di contratti non soggetti a scioglimento in caso di fallimento (es. affitto d'azienda), qualora la controparte sia dichiarata fallita poco tempo dopo la conclusione del contratto e in presenza di connessioni finanziarie o soggettive tra i contraenti.

11. Distrazione di fondi appartenenti a enti pubblici perpetrata da una società a partecipazione statale preposta alla gestione di procedure concorsuali

Abstract

Una società partecipata dallo Stato preposta alla gestione di procedure concorsuali di enti di natura pubblica distrae i fondi di questi ultimi tramite cessioni a terzi di crediti e quote di capitale, effettuate a condizioni e secondo tempistiche connotate da esclusivo vantaggio economico per l'acquirente.

Soggetti

Persone giuridiche:

- Alfa, società a partecipazione statale preposta alla liquidazione di enti e società di natura pubblica;
- Beta, società pubblica in liquidazione coatta amministrativa, gestita da Alfa;
- Gamma, società privata attiva come *holding*;
- Delta, società pubblica in amministrazione straordinaria, gestita da Alfa.

Il caso

Il caso scaturisce da un complesso approfondimento finanziario svolto dalla UIF al fine di verificare la ricorrenza di un illecito schema distrattivo rilevato in relazione alla gestione liquidatoria di un ente pubblico oggetto di una precedente segnalazione di operazioni sospette. Nel corso delle analisi l'Unità ha individuato numerose operazioni, contraddistinte da molteplici elementi di anomalia, eseguite dalla società di natura pubblica Alfa nell'ambito dell'attività di liquidazione di enti e società pubblici cui essa era preposta.

Con la prima di tali operazioni, Alfa ha ceduto a Gamma il 90% del capitale di Beta, società pubblica in liquidazione, a un prezzo pari a circa un centesimo del relativo valore nominale. Pochi mesi dopo, Gamma ha presentato istanza per l'ammissione di Beta alla procedura di concordato, in seguito omologata dal Tribunale.

Nel bilancio di omologa, sul lato dell'attivo, era presente la voce non quantificata "azioni di massa e recuperatorie"; una di tali azioni riguardava un contenzioso protrattosi per diversi anni in cui Beta era risultata parte vittoriosa e del quale, al momento dell'omologa del concordato, rimaneva pendente l'ultimo grado di giudizio, cui era demandata la quantificazione dell'importo dovuto.

La sentenza definitiva, emessa circa un anno dopo la cessione di Beta, riconosceva quest'ultima creditrice nei confronti della società soccombente di alcune decine di milioni di euro, importo non computato nel bilancio di Beta né al momento della cessione a favore di Gamma, né in occasione dell'istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo, in quanto, all'epoca, formalmente ignoto. Tale circostanza si era tradotta in un significativo vantaggio economico per Gamma, che

aveva acquistato le quote di Beta a un prezzo decisamente inferiore al loro effettivo valore, determinando un corrispondente pregiudizio per Alfa, e quindi, in ultima istanza, per le casse dello Stato. Analogamente, ne erano risultati pregiudicati anche gli interessi dei creditori ammessi al concordato, in quanto l'importo liquidato a vantaggio di Beta a seguito della citata sentenza era rimasto escluso dall'attivo della procedura.


Allo scopo di verificare se il descritto svolgimento dei fatti celasse un possibile accordo tra Alfa e Gamma, finalizzato a procurare indebiti vantaggi economici a quest'ultima società, gli analisti della UIF hanno ricostruito i passaggi salienti della vicenda per valutare se, al momento dell'acquisto di Beta e della sua successiva ammissione alla procedura di concordato, la voce dell'attivo riferita al citato contenzioso fosse, in qualche modo, quantificabile. A tal fine, sono stati analizzati i bilanci della società soccombente, individuando, in quello relativo all'esercizio 2004 (anno di definizione del precedente grado di giudizio), un accantonamento per i rischi derivanti da tale contenzioso pari ad alcuni milioni di euro.

È stata quindi ipotizzata l'esistenza di un accordo collusivo tra gli amministratori di Alfa e Gamma che ha reso necessario sottoporre ad attento esame le altre operazioni svoltesi tra le due società. In particolare, l'attenzione è stata rivolta ad un'operazione con cui Alfa cedeva a Gamma alcuni crediti vantati verso l'Erario da Delta, società pubblica in amministrazione straordinaria gestita dalla stessa Alfa. La cessione aveva come condizione sospensiva l'omologa del concordato proposto per Delta, avvenuta circa due mesi dopo la compravendita in commento. Il prezzo pattuito, decisamente inferiore al valore nominale dei crediti ceduti, appariva anomalo in considerazione della loro pronta esigibilità.

L'analisi della movimentazione bancaria di Alfa e Gamma ha contribuito a rafforzare il sospetto di un possibile accordo illecito tra le società. È stato infatti appurato che la corresponsione del prezzo per la descritta cessione è avvenuta dopo l'incasso dei crediti da parte di Gamma, con l'impiego dei fondi ricevuti dall'Erario a saldo del proprio debito. In tal modo Gamma ha di fatto acquistato i crediti di Delta senza anticipare alcuna somma, ma pagando Alfa solo ad incasso avvenuto, conseguendo un guadagno netto dato dalla differenza tra l'importo percepito dal debitore e la somma, estremamente più contenuta, pattuita per la cessione.

Il contesto operativo rilevato è stato portato a conoscenza dell'Autorità giudiziaria, la quale ha aperto un procedimento penale e richiesto in tale ambito la collaborazione della UIF. Il reato ipotizzato, per alcuni esponenti di Alfa e Gamma, è associazione per delinquere finalizzata al peculato. Con riferimento ai rapporti tra tali soggetti, oltre agli elementi emersi in fase investigativa, si evidenzia un trasferimento, individuato nel corso degli approfondimenti, eseguito da Gamma a favore di un esponente di Alfa, motivato con l'acquisto di beni di lusso.

Schema dell'operatività analizzata



Elementi caratterizzanti l'operatività anomala

Altri

- Cessione di attività o crediti di procedure di liquidazione pubbliche caratterizzata da:
 - difficoltà nella stima del valore del bene ceduto per la presenza di elementi non quantificabili al momento della cessione (ad esempio, poste dell'attivo di bilancio non determinabili a causa della sussistenza di giudizi in corso);
 - stipula del contratto avvenuta a ridosso della chiusura della procedura in caso di amministrazione straordinaria o della liquidazione in caso di altre liquidazioni pubbliche;
 - corrispettivo della cessione significativamente inferiore al valore attribuibile al credito, considerato anche l'importo effettivamente incassato dal cessionario o la presumibile solvibilità del debitore (ad es. crediti tributari);

- corrispettivo della cessione liquidato dopo l'incasso del credito da parte del cessionario;
- Operatività su rapporti personali di soggetti che ricoprono cariche in procedure concorsuali caratterizzata da:
 - accrediti di fondi da soggetti terzi che hanno acquistato beni dalla procedura o riferiti al pagamento di fatture o alla cessione di beni di lusso.

12. Anomala operatività di carte prepagate connessa al traffico di migranti con possibili collegamenti soggettivi con organizzazioni terroristiche

Abstract

Alcuni cittadini stranieri recentemente immigrati – residenti o operanti in località prossime a centri di accoglienza per immigrati o a valichi di frontiera e in alcuni casi titolari di agenzie *money transfer* – effettuano operazioni incrociate di ricarica di carte prepagate, al di fuori della zona di residenza, sia in Italia sia all'estero. I titolari delle carte interessate presentano, a volte, collegamenti soggettivi con individui indagati per coinvolgimento in attività terroristiche.

Soggetti

Persone fisiche:

- Tizio, soggetto nativo dello Stato X dell'Africa, residente nella città Y dell'Italia meridionale, ove è titolare dell'agenzia *money transfer* Alfa e presidente di un'associazione culturale di suoi connazionali residenti in Italia;
- Caio, connazionale di Tizio, residente nella medesima città Y e titolare di un'agenzia *money transfer* sita nella città W dell'Italia meridionale;
- Sempronio, connazionale di Tizio e Caio, residente nella città Z dell'Italia settentrionale, ove è titolare di un'agenzia *money transfer*;
- Mevio, connazionale di Tizio, Caio e Sempronio, residente nella città Y;
- Filano, soggetto originario di un Paese dell'Asia, residente nella città Y.

Persone giuridiche:

- Alfa, ditta individuale di Tizio, agenzia *money transfer* sita nella città Y dell'Italia meridionale.

Il caso

Il caso trae origine dalla segnalazione di un istituto di emissione di carte di pagamento, il quale riferiva di operazioni incrociate di ricarica fra carte prepagate intestate a cittadini dello Stato X dell'Africa, immigrati in Italia in tempi recenti e insediati in aree distanti fra loro (Nord Italia – Sud Italia), fra i quali Tizio, Caio e Sempronio.

Tizio risultava intestatario di una prima carta emessa presso la sua città Y di residenza e di una seconda carta emessa in una diversa città V dell'Italia settentrionale, snodo logistico della rete infrastrutturale nazionale dei trasporti.

Le ricariche effettuate da Tizio, Caio e Sempronio non sempre erano disposte in prossimità della propria zona di residenza.

Sulle carte prepagate venivano inoltre registrati pagamenti POS le cui causali rimandavano all'acquisto di titoli di viaggio e a spese di trasporto e soggiorno effettuate in vari Paesi dell'Europa centro-settentrionale.

L'analisi finanziaria ha evidenziato in primo luogo la rilevanza della distribuzione geografica delle transazioni registrate sulle carte, in quanto queste risultavano ripetutamente effettuate in diverse località, distanti dalla zona di residenza dell'intestatario della carta, sia in ambito nazionale che europeo. Dall'approfondimento dell'intera operatività transitata sia sulle carte segnalate in capo a Tizio, Caio e Sempronio, sia sulle carte degli altri soggetti con cui venivano scambiate ricariche, emergeva che questi ultimi risultavano essere quasi esclusivamente loro connazionali, spesso classificati dal segnalante come "privi di occupazione".

Sulla base della distribuzione geografica e della successione cronologica della rete delle transazioni ricevute, ricostruita con tecniche di *network analysis*, si rilevava un'operatività complessiva analoga a quella riscontrata in passato in capo a soggetti arrestati per traffico di migranti, in particolare con riferimento a movimentazioni effettuate in località prossime a centri di accoglienza per immigrati oppure a valichi di frontiera.

Nell'ambito di detta operatività risultava centrale la figura di Tizio, tanto con riferimento alle transazioni scambiate con altri membri della rete (per numero delle transazioni e delle controparti), quanto sotto il profilo soggettivo, essendo intestatario di carte prepagate emesse in località distanti fra loro, nonché titolare dell'agenzia *money transfer* Alfa.


Dal patrimonio informativo dell'Unità emergeva inoltre che presso la citata agenzia *money transfer* Alfa di Tizio aveva operato ripetutamente il connazionale Mevio, che aveva inviato trasferimenti nell'Europa orientale a favore di Filano, attivo anche sul territorio italiano e qui indagato per sospetto coinvolgimento in attività terroristiche.

Pertanto, l'operatività segnalata è stata ipoteticamente ricondotta al traffico di migranti e ne sono stati evidenziati i collegamenti soggettivi con Filano e, quindi, con possibili attività di terrorismo.

Da fonti aperte si è appreso che l'Autorità giudiziaria ha proceduto all'arresto di Tizio, Caio e Sempronio per associazione a delinquere – con a capo Tizio – finalizzata al traffico di migranti, lungo un percorso che dalle città Y e W dell'Italia meridionale, attraverso le città V e Z dell'Italia settentrionale, giungeva ai Paesi dell'Europa centro-settentrionale, con possibili collegamenti con organizzazioni terroristiche. In base a quanto ricostruito dalle indagini, i flussi finanziari relativi al citato traffico transitavano su tre distinti canali:

- trasferimenti domestici (anche fra membri dell'organizzazione) eseguiti tramite carte ricaricabili;
- trasferimenti transfrontalieri del "capitale" dell'organizzazione effettuati in contante, tramite "spalloni";
- trasferimenti con controparti estere disposti attraverso piattaforme *money transfer*, per il tramite degli agenti Tizio, Caio e Sempronio.

Schema dell'operatività analizzata



Elementi caratterizzanti l'operatività anomala

Tratti dalla Comunicazione UIF del 18 febbraio 2014 – Operatività con carte di pagamento

Operazioni:

- Effettuate a notevole distanza geografica in un arco temporale molto ravvicinato (pochi minuti o comunque nella stessa giornata);
- Incrociate tra più carte prepagate, specie se sono assenti o molto ridotte le operazioni di *spending*.

Tratti dalla Comunicazione UIF del 18 aprile 2016, in materia di prevenzione del finanziamento del terrorismo internazionale

“Gli operatori dei servizi di pagamento devono monitorare attentamente gli utilizzi di carte di pagamento in aree a rischio geografico e, in particolare, i prelevamenti di denaro immediatamente successivi alla creazione delle disponibilità e l’acquisto di titoli di viaggio, biglietti aerei (...)”.

Tratti dalla Comunicazione UIF del 13 ottobre 2017, in materia di prevenzione finanziamento del terrorismo internazionale

“Vanno altresì approfondite le operazioni ricorrenti di ricarica di carte prepagate (...). Più in generale rilevano contestuali e intense operazioni di accredito e addebito effettuate con carte di pagamento e non adeguatamente giustificate”.

Altri

- Operatività su carte prepagate effettuata anche presso località distanti da quelle di ordinaria residenza/domicilio degli intestatari, con particolare riguardo a città che costituiscono snodi logistici della rete dei trasporti nazionale (autostradale, ferroviaria e portuale/aeroportuale);
- Ricariche fra carte prepagate intestate a soggetti stranieri recentemente immigrati, residenti o operanti in località prossime a centri di accoglienza o valichi di frontiera, in assenza dello svolgimento di un’attività economica che possa giustificarne le movimentazioni;
- Presenza di titolari o addetti di agenzie *money transfer* fra i soggetti coinvolti a vario titolo nel giro di ricariche (sia come intestatari delle carte, sia come disponenti delle ricariche).

13. Riciclaggio dei proventi di frodi fiscali internazionali tramite carte di credito estere e apparecchi *videolottery*

Abstract

Nell'ambito di uno schema di "frode carosello" una società italiana trasferisce all'estero fondi originati dal mancato versamento dell'IVA. Tali somme rientrano in Italia mediante prelievi di contante effettuati tramite carte di credito estere intestate a soggetti italiani. Parte dei contanti prelevati viene poi reimmessa nel circuito bancario, presumibilmente tramite l'utilizzo anomalo di apparecchi *videolottery* (VLT).

Soggetti

Persone fisiche:

- Tizio, socio unico di Alfa;
- Caio e Sempronio, titolari effettivi di Beta;
- Mevio, socio unico di Gamma;
- Filano, direttore finanziario di Beta;
- Calpurnio, proprietario delle società Delta, Epsilon e Zeta.

Persone giuridiche:

- Alfa, società italiana concessionaria di Beta per il mercato italiano;
- Beta, società estera attiva nel commercio di prodotti a contenuto tecnologico;
- Gamma, società di consulenza estera;
- Delta, Epsilon e Zeta, società attive nella gestione di sale da gioco *videolottery* (VLT).

Il caso

Il caso trae origine da una segnalazione avente ad oggetto l'intensa operatività in bonifici nazionali ed esteri rilevata sui conti correnti intestati ad Alfa, concessionaria in Italia della società estera Beta, proprietaria di un marchio registrato per il commercio elettronico di beni a contenuto tecnologico.

Alfa era stata acquistata da Tizio, soggetto privo di esperienze imprenditoriali pregresse e nell'anno successivo a tale cambio di proprietà aveva triplicato il volume di affari.

Il marchio della società Beta in passato era appartenuto ad altra società italiana già nota alla UIF per un'operatività sospetta di ingente ammontare presumibilmente connessa a un fenomeno di frode all'IVA intracomunitaria. Responsabile del settore *e-commerce* di tale società era Sempronio, titolare effettivo di Beta insieme a Caio.

Da notizie di stampa si apprendeva che Filano, direttore finanziario di Beta, risultava collegato alla criminalità organizzata.

L'esame della movimentazione transitata sui conti di Alfa ha evidenziato l'accredito di numerosi bonifici nazionali disposti da diverse persone fisiche e giuridiche italiane per il pagamento dei beni acquistati *on line*.

Le somme così introitate venivano in gran parte utilizzate dalla società per effettuare bonifici esteri, di ingenti importi e a cifra tonda, a favore di Beta, con causali riferite ad "acconto fatture". A tali disposizioni non facevano mai seguito movimenti finalizzati al saldo delle fatture medesime né addebiti per versamenti IVA.

Altra parte della provvista accreditata sui conti di Alfa veniva trasferita all'estero, a favore della società di consulenza Gamma.

La corrispondenza con alcune FIU europee ha reso possibile ricostruire la movimentazione delle somme confluite sul conto di Gamma. I fondi pervenuti su tale rapporto sono stati trasferiti immediatamente sul conto del socio unico Mevio collocato all'estero e da questo, in gran parte, su conti correnti accesi presso banche dello stesso Paese estero e intestati a soggetti residenti in Italia, tra cui Tizio, Caio, Sempronio e Filano.

Da qui, parte dei fondi è stata prelevata in contanti presso sportelli ATM situati principalmente in Italia (nella medesima zona geografica) e, in via residuale, nel Paese europeo sede di Beta, mediante l'utilizzo di carte di pagamento appoggiate sui citati conti esteri personali.

L'analisi dei profili dei soggetti coinvolti nella descritta operatività ha consentito di mettere in relazione il caso in esame con un precedente approfondimento effettuato dall'Unità, concernente alcune segnalazioni aventi ad oggetto irregolarità connesse alla gestione di sale da gioco e, in particolare, di *videolottery* (VLT).

Più in dettaglio, le citate segnalazioni riferivano di anomale operazioni di vincita realizzate presso sale da gioco situate nella medesima zona geografica in cui sono avvenuti i sopra descritti prelevamenti di contante effettuati tramite carte di credito estere.

Le sale da gioco erano gestite da Delta, Epsilon e Zeta, società a loro volta riconducibili a Calpurnio, soggetto collegato ad esponenti della medesima organizzazione criminale cui risultava connesso anche Filano.

L'operatività delle sale da gioco era caratterizzata dalla emissione di un elevato numero di *ticket* vincenti di importo singolo superiore ad € 5.000. In base a quanto emerso dall'approfondimento delle relative segnalazioni, per la riscossione dei *ticket* si sono presentati presso il concessionario dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, obbligato all'identificazione in caso di vincite superiori alla citata soglia, soggetti ricorrenti, presumibilmente prestanome degli effettivi titolari delle somme.


Le modalità di funzionamento degli apparecchi VLT – che consentono il caricamento di contanti e la stampa del relativo *ticket* anche in assenza di giocate effettive – lasciano ipotizzare l'esistenza di un sistema finalizzato a riciclare proventi di attività illecite mediante l'ottenimento di documenti (*ticket* vincenti) utili a fornire legittimazione a somme di denaro contante da reimmettere nel sistema bancario.

Nell'elenco dei soggetti identificati quali titolari di *ticket* vincenti e riscossori delle relative vincite figuravano, tra gli altri, anche i citati Tizio e Filano, intestatari dei conti correnti esteri interessati dai prelevamenti di contante tramite carte di credito.

Nel corso dell'approfondimento finanziario, inoltre, è emerso un ulteriore elemento di contatto tra i due contesti, l'uno di frode fiscale e l'altro di potenziale riciclaggio tramite VLT, costituito dalla circostanza che la società Delta, cui erano riconducibili alcune delle sale gioco interessate dalle citate segnalazioni, risulta anche beneficiaria di diversi bonifici disposti da Alfa.

I descritti approfondimenti sono confluiti in un'indagine per associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei delitti di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, occultamento o distruzione di documenti contabili, falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico e truffa aggravata.

Schema dell'operatività analizzata



Elementi caratterizzanti l'operatività anomala

Tratti dalla Comunicazione UIF del 15 febbraio 2010 – Operatività connessa con il rischio di frode all'IVA intracomunitaria

- Imprese in precedenza non operative, ovvero di recente costituzione, operanti in settori economici interessati dalla movimentazione di elevati flussi finanziari (ad esempio, il commercio di autoveicoli o di beni di largo consumo, quali i computer e i telefoni cellulari, nonché beni alimentari);
- Imprese i cui soci o amministratori risultano di dubbio profilo reputazionale per precedenti penali, anche a carico di soggetti notoriamente contigui ai medesimi ovvero sono gravati da procedure pregresse pregiudizievoli (quali protesti, fallimenti, ecc.) o risultano nullatenenti o irreperibili;
- Vorticosa movimentazione del conto caratterizzata da flussi d'importo molto rilevante in un ristretto periodo di tempo;
- Movimentazione del conto caratterizzata prevalentemente da ricezioni o trasferimenti di fondi da/verso l'estero per importi elevati;
- Accrediti di assegni o bonifici di importo ingente disposti da operatori nazionali, ai quali fanno contestualmente seguito trasferimenti, tramite assegni o bonifici, verso altri Paesi della UE o verso Paesi extra-UE;
- Flussi in entrata contestualmente seguiti da trasferimenti di fondi privi di apparente giustificazione commerciale, in favore di altre società che non sembrano collegabili all'attività svolta dal cliente;
- Giri di fondi per importi ingenti effettuati fra imprese riconducibili ai medesimi soggetti;
- Movimentazione priva di addebiti per forniture (luce, gas, acqua), tributi (soprattutto versamenti IVA), previdenza sociale, o comunque caratterizzata da addebiti della specie in misura insignificante in rapporto ai volumi movimentati.

Tratti dalla Comunicazione UIF dell' 11 aprile 2013 – Operatività connessa con il settore dei giochi e delle scommesse

- Gestore o esercente i cui soci o amministratori sono sottoposti a procedimenti penali o a misure di prevenzione, ovvero notoriamente contigui a soggetti con tali caratteristiche;
- Improvvisi incrementi di attività di gioco presso un medesimo gestore o esercente.

Altri

- Ricariche di contante e stampa del *ticket* vincente presso apparecchi VLT, senza effettuare giocate o a seguito di giocate di importo minimo.

14. Riciclaggio dei proventi di una frode nell'attività di *factoring*

Abstract

Nell'ambito di un'operazione di smobilizzo di crediti, il debitore ceduto non effettua i pagamenti dovuti che, invece, vengono effettuati da altra impresa riconducibile al titolare della società cedente. Una parte dei finanziamenti ottenuti è reinvestita, attraverso un giro di fondi tra persone fisiche e giuridiche collegate, in compravendite immobiliari.

Soggetti

Persone fisiche:

- Tizio, titolare effettivo dell'impresa Alfa.

Persone giuridiche:

- Alfa, società italiana, attiva nel commercio di prodotti farmaceutici, cedente il suo portafoglio crediti;
- Beta, primaria società farmaceutica con sede in un Paese dell'Europa occidentale, debitore ceduto nell'ambito delle operazioni di *factoring* effettuate da Alfa;
- Beta-Pharma e Beta-Consulting, società con sede in un Paese dell'Europa occidentale riconducibili a Tizio;
- Zeta, società italiana di consulenza immobiliare.

Il caso

Il caso trae origine da alcune segnalazioni di operazioni sospette trasmesse da diverse categorie di soggetti obbligati, relative ad una possibile attività fraudolenta commessa dalla società Alfa, attiva nel commercio di prodotti farmaceutici, nell'ambito di un'operazione avente ad oggetto lo smobilizzo del proprio portafoglio crediti.

In particolare, nelle segnalazioni trasmesse da alcuni istituti di credito veniva evidenziata come anomala la circostanza che, nonostante la cessione avesse ad oggetto crediti vantati da Alfa nei confronti della società Beta, colosso del settore farmaceutico avente sede in un Paese dell'Europa occidentale, i pagamenti dei crediti ceduti venivano in realtà effettuati da una terza società, Beta-Pharma, localizzata nel medesimo Paese estero, con bonifici che, nelle causali, riportavano generici riferimenti all'originario debitore ceduto.

Gli approfondimenti dell'Unità si sono concentrati, in prima battuta, sulla situazione economico-patrimoniale di Alfa che, dall'esame dei dati di bilancio, appariva estremamente positiva. Tuttavia, l'analisi del rendiconto finanziario della società evidenziava possibili tensioni di liquidità, derivanti dall'incremento dei crediti verso clienti, principalmente esteri. Tale circostanza aveva apparentemente spinto Alfa a richiedere lo smobilizzo dei suoi crediti commerciali, per poter aver accesso a finanziamenti bancari a breve termine.

La ricostruzione dei movimenti finanziari segnalati ha fatto emergere che una parte dei fondi percepiti da Alfa nell'ambito delle descritte operazioni di smobilizzo di crediti veniva trasferita su un conto acceso dalla stessa società presso un intermediario italiano, estraneo alle operazioni di finanziamento. Da qui, nella medesima giornata, tale provvista veniva bonificata a favore di Beta-Pharma presso l'istituto di credito estero utilizzato da tale società per saldare, per conto di Beta, i crediti smobilizzati da Alfa.

La corrispondenza con la FIU del paese estero interessato ha consentito di appurare che Beta-Pharma risultava riconducibile a Tizio, titolare effettivo di Alfa.

Nel prosieguo degli approfondimenti è stato verificato che il medesimo meccanismo era stato riproposto a diversi intermediari, con l'utilizzo di un'ulteriore società estera, Beta-Consulting, che condivideva con Beta-Pharma gli esponenti, l'indirizzo e il titolare effettivo Tizio. Tali elementi, unitamente alla circostanza, comunicata da uno degli intermediari segnalanti, che i tentativi di ottenere da Beta conferma della veridicità dei suoi debiti verso Alfa si erano rivelati infruttuosi, faceva sorgere il sospetto che Tizio avesse creato appositamente le due società estere, dando loro denominazioni assonanti a quella del colosso farmaceutico Beta, allo scopo di trarre in inganno gli intermediari intervenuti nell'operazione di smobilizzo.

Una successiva segnalazione di operazione sospetta – inviata da un professionista – consentiva poi di aggiungere un ulteriore elemento allo schema illecito descritto, rivelando l'acquisto, da parte di Tizio, di due immobili in Italia.


Gli approfondimenti condotti dall'Unità hanno evidenziato che tale acquisto è stato realizzato attraverso assegni circolari richiesti con addebito del conto corrente intestato alla società Zeta, apparentemente priva di legami con Tizio.

L'analisi del conto corrente di Zeta ha rivelato che la provvista necessaria all'emissione dei citati assegni circolari era stata costituita, nei giorni immediatamente precedenti, mediante l'accredito di bonifici esteri ordinati da Beta-Pharma e Beta-Consulting.

All'esito degli approfondimenti condotti si è potuto quindi appurare che Tizio ha investito nell'acquisto di immobili parte dei proventi di una possibile truffa perpetrata ai danni di alcuni istituti di credito italiani mediante lo smobilizzo di crediti della sua società Alfa successivamente da lui stesso saldati, tramite l'interposizione di due società estere, con parte dei fondi ottenuti a credito dagli intermediari truffati.

A conferma di tale ricostruzione si rileva che non appena uno degli istituti bancari coinvolti ha interrotto la linea di credito concessa ad Alfa, il flusso dei pagamenti a saldo dei crediti smobilizzati ha cominciato a divenire irregolare fino ad interrompersi completamente, determinando il passaggio a sofferenza della posizione e l'elevazione di numerosi protesti.

Schema dell'operatività analizzata



Elementi caratterizzanti l'operatività anomala

Tratti dalla Comunicazione UIF del 16 marzo 2012 – Operatività connessa con il rischio di frodi nell'attività di factoring

- Stessi soggetti che appaiono reciprocamente come imprese cedenti e debitori ceduti;
- Cessione di crediti relativi a fatture successivamente pagate da un terzo non co-obbligato ovvero rimborsate dall'impresa cedente;
- Ingiustificati pagamenti da parte di terzi.